Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Martedì, 2 maggio** — **Numero 103**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all' Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero* 196 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 dicembre 1908, n. 746 sul regime dei tratturi del Tavoliere delle Puglie;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento, sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze, per la conservazione, la gestione e la custodia dei tratturi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

REGOLAMENTO per la conservazione, la gestione e la custodia dei tratturi.

TITOLO I.

Conservazione dei tratturi

CAPO I.

Della consistenza

Art. 1.

Elenco definitivo dei tratturi.
Approvazione — Pubblicazioni e deposito.

(Articoli di legge 1, 4 e 6).

Appena compiuta, in conformità delle norme stabilite dalla legge e dal regolamento speciale, la generale sistemazione dei tratturi, tratturelli, bracci e riposi, devesi formare dei medesimi, a cura del Ministero delle finanze, l'elenco definitivo da approvarsi per decreto Reale.

L'elenco stesso deve essere pubblicato e depositato presso le dieci prefetture delle Provincie interessate, ai sensi della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, e per tutti gli effetti ivi contemplati per le strade nazionali del demanio pubblico dello Stato.

Un estratto di detto elenco deve essere depositato presso i singoli Comuni.

Art. 2.

Planimetrie geometriche e descrittive.
Deposito presso l'archivio del tavoliere.

(Articoli di legge 2 e 6).

Dei tratturi, tratturelli, bracci e riposi compresi nell'elenco generale di cui all'articolo precedente, deve essere formata una planimetria geometrica nella scala da 1 a 2000, col rilievo dei termini lapidei, numerati progressivamente.

Debbono altresì risultare dalla planimetria i termini delle proprietà private, con gli accenni dei confini dei proprietari frontisti, delle traverse e passaggi, dei limiti territoriali di Provincia e Comune, e dei capisaldi catastali.

Tale planimetria deve essere depositata nell'archivio del tavoliere, di cui all'art. 12 della legge, ed un estratto, distinto per Provincie, deve esser conservato presso gli uffici tecnici di finanza.

Art. 3.

Inventari e scritture per Intendenze.
Uffici del registro e uffici tecnici.

(Articoli di legge 1, 2, 6 e 3).

In base all'elenco generale, le Intendenze di finanza formano gli inventari e le scritture di consistenza di tutti i tratturi, tratturelli, bracci e riposi della rispettiva Provincia.

Un estratto di detti registri deve essere dato in consegna agli Uffici del registro della Provincia per la parte dei rispettivi distretti.

Un duplicato degli stessi registri deve pure conservarsi dagli Uffici tecnici di finanza, secondo la competente giurisdizione territoriale.

CAPO II.

Della polizia

Art. 4.

Applicabilità della polizia delle strade nazionali

(Articoli di legge 1 e 6).

I tratturi, tratturelli, bracci e riposi sono sottoposti alle disposizioni che riguardano la conservazione e la polizia delle strade nazionali del Regno, a norma del titolo II, capo IV, sezione I della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e dei titoli I e IV del regolamento relativo approvato col R. decreto 8 gennaio 1905, n. 24, salva l'osservanza delle particolari disposizioni seguenti.

Art. 5.

Destinazione e caratteri speciali dei tratturi conservati.

(Articoli di legge 1 e 3).

I tratturi, tratturelli, bracci e riposi conservati in tutto od in parte, risultanti dall'elenco di cui al precedente art. 1, sono essenzialmente destinati alla produzione dell'erbaggio pel pascolo gratuito degli armenti nelle loro trasmigrazioni vernotiche e statoniche, e negli spostamenti necessari nell'interesse dell'industria armentizia.

Art. 6.

Transito dei veicoli - Traverse e strade d'accesso.

(Articoli di legge 1 e 6).

È vietato il transito di veicoli sul suolo dei tratturi già attraversati nella loro lunghezza da strade, ad eccezione dei veicoli che seguono le mandrie e di quelli che debbono accedere ai fondi limitrofi.

Le traverse ed i passaggi d'accesso alle proprietà o alle strade debbono essere delimitati con termini e rilevati sulle mappe planimetriche.

Art. 7.

Concessioni vietate.

(Articoli di legge 1 e 6).

Sul suolo destinato all'erbaggio sono, di regola, vietate tutte le concessioni aventi per iscopo:

1° il deposito di immondezze, acque luride e letami e di altre materie ingombranti;

2° le escavazioni in genere;

3° le coltivazioni agrarie, le costruzioni ed i dissodamenti a qualunque scopo.

Art. 8.

Condizioni per le concessioni eccezionali.

(Articoli di legge 1 e 6).

In casi speciali, il Ministero delle finanze, sentita la Commissione di cui all'art. 10 della legge, può autorizzare le concessi di cui all'articolo precedente e quelle altre che riconosca convenienti, coll'osservanza di quelle cautele e limitazioni che si ravvisino opportune, al fine che sia rispettata la destinazione sostanziale del tratturo.

In ogni caso tali concessioni debbono risultare da atto scritto, avere una durata certa, con espressa dichiarazione di precarietà e revocabilità in qualsiasi tempo, ed essere sottoposte al pagamento di un congruo canone.

Art. 9.

Denuncie dei pastori, proprietari di mandrie ed affittuari.

(Articoli di legge 1, 2 e 6).

I proprietari e conducenti degli armenti, e gli affittuari degli erbaggi possono denunciare a qualunque degli uffici, funzionari od agenti che partecipano alla vigilanza sui tratturi, gli impedimenti al transito ed all'uso dei tratturi, tratturelli, bracci e riposi, indicando i luoghi e termini relativi.

I detti uffici, funzionari od agenti promovono i provvedimenti necessari, secondo le proprie attribuzioni.

CAPO III.

Della vigilanza

Art. 10.

Obblighi dei sindaci.

(Articolo di legge 6).

È obbligo dei sindaci di far perlustrare ogni anno, nei mesi di aprile e di settembre, i tronchi dei tratturi esistenti nel rispettivo territorio comunale, a mezzo delle guardie campestri, guardaboschi, od altri agenti giurati alla dipendenza del Comune.

Art. 11.

Ispezioni annuali.

(Articolo di legge 6).

Ogni anno gli intendenti di finanza ordinano, a mezzo degli uffici tecnici, un'ispezione generale sullo stato di fatto di una o più zone dei tratturi della Provincia, in modo che nel giro di cinque anni l'ispezione sia compiuta per l'intera Provincia.

Art. 12.

Azioni e provvedimenti di tutela e di conservazione.

Se dalle perlustrazioni di cui all'art. 10 e dall'ispezione di cui all'art. 11 risultino occupazioni o alterazioni che possano dar luogo ad azioni contravvenzionali, ne deve esser fatto verbale nei modi prescritti dall'art. 14 e seguenti del presente regolamento.

Se durante tali visite si rilevi la necessità di provvedimenti speciali per la manutenzione dei tratturi, tratturelli, bracci e riposi, i sindaci e gli incaricati dell'ispezione ne debbono fare rapporto alle intendenze di finanza, che a loro volta ne debbono riferire al Ministero, per i provvedimenti necessari.

CAPO IV.

Contravvenzioni e pene

Art. 13.

Competenze degli uffici ed agenti per l'accertamento delle contravvenzioni - Competenze degli uffici tecnici di finanza.

(Articoli di legge 1 e 6).

Sono estese agli agenti dell'Amministrazione esecutiva del demanio dello Stato, ai funzionari degli uffici tecnici di finanza e del catasto, agli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica, le facoltà e gli obblighi contemplati dal capo I, titolo IV, del regolamento di polizia stradale, per l'accertamento delle contravvenzioni prevedute dal presente regolamento e per la redazione dei relativi verbali.

Agli uffici tecnici di finanza sono deferite tutte quelle attribuzioni che, in materia di polizia stradale, sono di competenza degli uffici del genio civile.

Art. 14.

Accertamento delle contravvenzioni.

(Articoli di legge 1 e 6).

Le contravvenzioni d'ogni genere, previste dal presente regolamento e dal regolamento di polizia stradale, debbono essere rilevate mediante verbale contenente gli estremi prescritti dall'art. 91 del detto regolamento di polizia stradale e sottoscritto dagli agenti forniti della facoltà di procedere ai verbali medesimi; i quali avranno a tutti gli effetti il valore di cui all'art. 340 del Codice di procedura penale.

Art. 15.

Invio dei verbali al prefetto ed all'intendente per mezzo dell'ufficio tecnico di finanza.

(Articoli di legge 1 e 6).

Il verbale deve essere redatto in due esemplari da trasmettersi entro il termine di tre giorni, all'ufficio tecnico di finanza competente, il quale ne fa invio all'intendenza di finanza con le proposte previste dall'art. 94 del regolamento di polizia stradale e col proprio parere sulla misura dell'ammenda applicabile e sull'ammontare del danno. L'intendenza trasmette uno degli esemplari del verbale, munito del proprio avviso, al prefetto, agli effetti degli articoli 95 e 96 del mentovato regolamento, e trattiene l'altro presso di sè agli effetti contabili e amministrativi.

Gli interessati possono avere copia del verbale che li riguarda.

Art. 16.

Decisione del prefetto — Competenza del magistrato per le questioni di proprietà.

(Articoli di legge 2 e 6).

Il prefetto si pronunzia sulla contravvenzione con ordinanza motivata, in conformità degli articoli 95 e seguenti del regolamento di polizia stradale.

Sorgendo questione circa la proprietà del suolo del tratturo e delle opere annesse, il prefetto rinvia il verbale al Ministero delle finanze per i suoi provvedimenti.

In questo caso è fatto sempre salvo l'adito al magistrato ordinario, qualora la questione non sia stata sottoposta al Collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 11 della legge.

Art. 17.

Ricorsi contro i provvedimenti dei prefetti.
Decisioni del Ministero — Ricorsi al Re od al Consiglio di Stato.

(Articolo di legge 6).

Contro le ordinanze del prefetto è ammesso reclamo in sede amministrativa al Ministero delle finanze, entro 30 giorni dalla notifica.

Contro i decreti del Ministero gli interessati possono chiedere l'arbitrato a norma dell'art. 11 della legge, oppure possono rivolgere ricorso al Re, o reclamo, in sede contenziosa, al Consiglio di Stato per giudicare anche nel merito.

Le domande d'arbitrato non sono proponibili dopo che sia scaduto il termine utile pel ricorso al Re a norma dell'art. 12 della legge sul Consiglio di Stato.

Art. 18.

Pene pei transiti e pascoli abusivi.

(Articoli di legge 1 e 6).

Le contravvenzioni al divieto imposto dal precedente art. 6, sono punite con l'ammenda di L. 2, estensibile, secondo le circostanze, a L. 50 per ciascun veicolo in transito abusivo.

Coloro che, non pel semplice transito, abbiano condotto al pascolo animali sui tratturi, tratturelli, bracci e riposi, senza averne diritto, sono puniti con l'arresto per un tempo non superiore a cinque giorni e con un'ammenda estensibile fino a L. 500.

Art. 19.

Occupazioni abusive.

(Articoli di legge 1 e 6).

Coloro che, senza averne riportata regolare concessione, compiono atti od eseguiscono opere di cui all'art. 7 del presente regolamento, sono puniti con un'ammenda proporzionata allo spazio abusivamente scavato, dissodato o altrimenti occupato. L'ammenda è da L. 0.50 a L. 5 per metro quadrato.

L'abusivo occupatore è inoltre obbligato al rilascio della zona occupata, con la perdita dei materiali immessi nella medesima, delle piantagioni e seminagioni, nonchè d'ogni altra opera o lavoro qualsiasi ed al risarcimento dei danni, interessi e spese, comprese quelle delle verifiche effettuate sul luogo.

È sempre in facoltà dell'Amministrazione di ordinare ed, occorrendo, eseguire a spese dell'occupatore la rimozione dei materiali immessi ed il ripristino del tratturo.

Art. 20.

Altre contravvenzioni — Azione penale.

(Articoli di legge 1 e 6).

Per ogni altra contravvenzione, non esplicitamente prevista dal presente regolamento, sono applicabili le sanzioni stabilite dagli articoli 101 e seguenti del regolamento di polizia stradale.

Il prefetto promuove inoltre contro il contravventore l'azione penale, allorchè lo giudichi necessario od opportuno.

Art. 21.

Transazioni.

(Articoli di legge 2 e 6).

Prima che sia pronunziata la decisione definitiva, il contravventore può domandare al prefetto la transazione sulla ammenda, i danni e interessi

Quando la contravvenzione riguardi abusiva occupazione di suolo del tratturo, spetta al Ministero delle finanze, sentita la Commissione, deliberare sulla transazione; ed in questi casi non può essere ammessa la transazione se non sia prima accertato il rilascio della zona occupata.

TITOLO II.

Gestione dei tratturi

Degli affitti e delle procedure

Art. 22.

Facoltà e condizioni per l'[illegible] degli erbaggi.

(Articoli di legge [illegible] e [illegible]).

Senza pregiudizio del libero transito e dell'uso del pascolo con-

suetudinario degli armenti transitanti, gli erbaggi dei tratturi, tratturelli, bracci e riposi, possono essere affittati, come pure può essere venduto il taglio od il prodotto degli alberi che vi hanno radice, in conformità delle istruzioni da stabilirsi annualmente dal Ministero delle finanze, sentita la Commissione.

Art. 23.

Norme di procedura.

Per la notifica dei provvedimenti e per la procedura coattiva di riscossione e per tutto quanto non sia provveduto esplicitamente dal presente regolamento, sono applicabili le disposizioni della legge 28 dicembre 1908, n. 797, e relativo regolamento.

TITOLO III.

Personale di custodia

Art. 24.

Costituzione del personale.

Il personale di custodia dei tratturi è composto di 7 brigadieri a L. 700 annue e di 54 guardie a L. 600 annue.

Tanto ai brigadieri quanto alle guardie oltre lo stipendio compete un assegno annuo individuale di L. 300, a titolo di indennità foraggio, pel mantenimento della cavalcatura, giusta il successivo art. 36.

Questa indennità sarà pagata a rate mensili posticipate in base a certificato del sindaco del Comune nel quale risiede l'agente, attestante che questo è fornito di cavallo.

Art. 25.

Riparto e dipendenza gerarchica del personale.

Il personale di custodia dei tratturi sarà ripartito dalla Direzione generale del demanio, sentita la Commissione, a seconda delle esigenze del servizio fra le dieci provincie di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Chieti, Foggia, Lecce, Potenza e Teramo, e posto alla diretta dipendenza gerarchica della Intendenza di finanza a cui, sino a quando non sia altrimenti provveduto, spetterà di dirigerne il servizio e di sorvegliarne la disciplina per mezzo dei ricevitori demaniali e occorendo degli ufficiali della R. guardia di finanza.

Il personale di custodia deve prestarsi a qualunque richiesta dei funzionari incaricati del servizio dei tratturi.

Art. 26.

Reclutamento del personale: nomine - promozioni - trattamento.

Il personale di custodia dei tratturi è nominato e promosso con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti; ha diritto alla pensione di riposo ed all'aumento del decimo dello stipendio per compiuto sessennio di servizio nello stesso grado, secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni per tutti gli impiegati dello Stato.

Art. 27.

Reclutamento delle guardie.

L'ammissione nel personale di custodia dei tratturi ha luogo esclusivamente per esame di concorso.

Ogni aspirante deve presentare domanda su carta bollata da una lira, scritta di suo pugno e indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio - corredandola dei seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto i 21 anni e non oltrepassato i 25 al giorno della pubblicazione dell'avviso di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle finanze. Quest'ultimo limite d'età è esteso ai 35 anni per coloro che prestarono lodevole servizio nell'esercito, nell'arma dei Reali carabinieri e nei corpi degli agenti forestali, delle guardie di finanza, di città o dei municipi;

b) certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità del Comune nel quale l'aspirante ha avuto dimora negli ultimi due anni, vidimato dall'autorità politica del circondario;

c) certificato di non incorsa penalità di data non anteriore a sei mesi da quella dell'avviso di concorso;

d) attestato medico rilasciato da un ufficiale sanitario militare o dal medico provinciale comprovante la sana costituzione fisica e la statura, non inferiore a metri 1.60, dell'aspirante;

e) congedo dell'esercito o dei corpi militarizzati, oppure attestato di aver soddisfatto gli obblighi di leva o di aver frequentato il tiro a segno;

f) certificato di cittadinanza italiana.

Art. 28.

Esami di concorso.

L'esame di concorso avrà luogo mediante un esperimento verbale e scritto che comprovi negli aspiranti la conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari che sono chiamati a far rispettare e ad applicare, e la loro capacità di stendere un rapporto chiaro ed intelligibile.

Tale esperimento sarà tenuto presso l'intendenza che verrà di volta in volta designata dal Ministero delle finanze, e si svolgerà avanti ad una Commissione presieduta da uno dei componenti la Commissione Reale dei tratturi designato dal Ministero, e costituita di due funzionari scelti, l'uno fra il personale dell'Intendenza stessa, l'altro fra il personale dell'Ufficio tecnico di finanza.

La classificazione verrà fatta mediante unico voto, complessivo per la prova scritta e per quella orale, e ciascuno dei componenti la Commissione disporrà di 10 punti.

Non potranno essere graduati agli effetti del concorso coloro che abbiano riportata una media di punti inferiore a sei decimi.

A parità di requisiti sarà nominato a preferenza l'aspirante che abbia prestato maggior servizio nell'esercito o negli altri corpi militarizzati.

Art. 29.

Eventuale assunzione dei candidati idonei.

I candidati che, pur avendo riportato una media di punti superiore a 6|10, non possono per ragione di graduatoria trovar collocamento nei posti per cui è stato bandito il concorso, non hanno alcun diritto di coprire le vacanze che si possono verificare ulteriormente.

Art. 30.

Facoltà di licenziamento.

Entro il primo anno dalla nomina e col semplice preavviso di un mese il Ministero ha piena ed assoluta facoltà di licenziare quei nuovi agenti che, nel disimpegno del loro servizio, dimostrino incapacità o insufficienza fisica o mentale, o lascino seriamente sospettare delle loro qualità morali.

In tal caso nessun compenso sarà dovuto all'agente licenziato.

Art. 31.

Promozione a brigadiere.

I brigadieri sono scelti per merito dal Ministero delle finanze, fra le guardie che abbiano non meno di sei anni di servizio, e si sieno distinte per zelo, attività, intelligenza e rettitudine nell'adempimento delle loro attribuzioni.

Art. 32.

Qualifica e giuramento.

Gli agenti di custodia dei tratturi hanno qualità di ufficiali di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza, giusta gli articoli 56 e 61 del Codice di procedura penale e l'art. 43 della legge (testo unico) 31 agosto 1907, n. 690, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Le Intendenze di finanza comunicano in copia alle prefetture e alle procure Regie competenti le disposizioni Ministeriali che portano l'ammissione di nuovo personale, e provvedono affinchè i nuovi nominati prestino giuramento davanti al pretore, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico predetto, e siano autorizzati a portare le armi di prescrizione.

Art. 33.

Uniforme e distintivi.

L'uniforme degli agenti è stabilita con decreto Ministeriale sentita la Commissione.

È obbligo degli agenti di provvedersi dell'uniforme stessa, a proprie spese, entro due mesi dal giorno della loro nomina, e di indossare costantemente ed interamente tale uniforme.

È assolutamente vietato di arrecare arbitrarie modificazioni all'uniforme prescritta.

Art. 34.

Armi.

L'Amministrazione provvede il personale di custodia delle armi che sono stabilite con decreto Ministeriale, sentita la Commissione.

Gli agenti non debbono portare che le armi loro fornite dal Governo, e rispondono della buona conservazione delle armi stesse. Quando lascino l'impiego debbono immediatamente restituirle, pagando l'importo di quelle perdute o l'ammontare della spesa necessaria per le riparazioni all'atto della restituzione.

Le armi disperse o guaste per ragioni di servizio, risultanti da appositi verbali, sono sostituite o riparate a spese dell'erario.

Le spese per sostituzioni o riparazioni delle armi, determinate da cause indipendenti dal servizio, debbono essere soddisfatte dal consegnatario delle armi stesse, secondo i prezzi stabiliti in apposita tariffa.

Art. 35.

Uso delle armi.

I brigadieri e le guardie non possono, nell'esercizio delle loro funzioni, far uso delle armi se non per legittima difesa, o quando ne sia dato ordine espresso dall'autorità da cui dipendono.

In caso di congedo temporaneo è vietato agli agenti di asportare le armi da fuoco ad essi affidate.

È inoltre vietato agli agenti stessi, in ogni tempo, l'esercizio della caccia.

Art 36.

Cavalcature.

Gli agenti di custodia dei tratturi debbono, a loro spese, provvedersi del cavallo. Essi possono però ottenere all'uopo un sussidio non superiore alle L. 150 a condizione di restituirlo, ove, nel termine di 4 anni dall'acquisto, abbandonassero il servizio. Per garantire siffatta condizione deve essere prestata idonea cauzione.

Alla domanda per ottenere il sussidio occorre unire l'attestato di un veterinario, debitamente autenticato dall'autorità comunale, constatante che il cavallo acquistato è atto pel servizio che deve prestare l'agente.

Dopo i quattro anni, sempre quando sia assolutamente necessario di cambiare il cavallo con altro più adatto al servizio, potrà essere concesso un altro sussidio equivalente alla differenza di prezzo fra quello venduto e il nuovo acquistato, da non eccedere però la somma di L. 150.

Il sussidio non viene concesso qualora il cavallo sia ridotto in cattive condizioni per cause dipendenti dal fatto dell'agente che lo possiede. Anche in tal caso pel cambio del cavallo occorre un certificato di un veterinario che attesti la necessità del cambio e dichiari che il nuovo cavallo acquistato è in buone condizioni. Nel certificato deve anche essere indicato il prezzo ritratto dal cavallo venduto e quello erogato pel nuovo acquisto.

Con decreto Ministeriale, sentita la Commissione, possono variarsi la misura e le modalità di concessione dei sussidi.

Art. 37.

Bardature.

Le bardature complete per i cavalli sono provviste a spese dell'Amministrazione. Ogni agente è personalmente responsabile della conservazione della bardatura consegnatagli, e deve rifonderne il prezzo in caso di dispersione o di deterioramento, non dipendenti da cause di servizio.

Art. 38.

Libretto di matricola.

Tutti gli agenti di custodia dei tratturi sono muniti di un libretto individuale di matricola in cui debbono essere annotati gli oggetti d'armamento che vengono loro consegnati dal Governo, il sussidio ottenuto per l'acquisto del cavallo, e la data con cui se ne dispose il pagamento, facendo risultare, all'atto della cessazione del servizio, se sussista l'obbligo di restituzione del sussidio per non essere trascorsi quattro anni dalla data della concessione.

Nel libretto debbono inoltre inscriversi le punizioni e i premi indicandosene i motivi.

Art. 39.

Attribuzioni.

Sono còmpiti precipui degli agenti di custodia dei tratturi:

a) la vigilanza generale dei tratturi e la tutela della loro conservazione ai fini cui sono destinati;

b) l'accertamento e la repressione degli abusi che sui tratturi venissero commessi, la contestazione delle contravvenzioni relative mediante regolari processi verbali ai termini e agli effetti del presente regolamento (Titolo I, Capo IV) e l'esecuzione delle ordinanze e decreti dei prefetti nei procedimenti contravvenzionali;

c) l'esecuzione esatta di qualsiasi disposizione venga loro impartita per la custodia dei tratturi a tenore delle leggi e dei regolamenti relativi, l'assistenza alle operazioni di reintegra, le consegne delle zone affittate, l'osservanza delle disposizioni contrattuali, e il compimento di ogni altro dovere che incomba ad essi o che essi siano chiamati ad esercitare nella loro qualità di ufficiali di polizia giudiziaria o di agenti di pubblica sicurezza.

Art. 40.

Dei brigadieri.

Il brigadiere è capo diretto ed immediato del servizio di custodia affidato alla sua brigata.

Riceve gli ordini dall'Intendenza di finanza dalla quale dipende, e provvede che la brigata, posta al suo comando, adempia strettamente a tutte le disposizioni avute ed operi in guisa da prevenire gli abusi, da scoprire le contravvenzioni, promuoverne l'accertamento e cooperare il più efficacemente che si possa alla tutela e conservazione dei tratturi.

Il brigadiere deve mantenere nella brigata la concordia, l'emulazione del servizio e la più rigorosa disciplina, ai sensi del presente regolamento, sia internamente, sia rispetto ai privati, provvedendo o provocando, ove sia il caso, le misure e le sanzioni necessarie.

Il brigadiere deve chiedere e dare alle brigate limitrofe l'aiuto e le nozioni occorrenti ad assicurare l'efficacia del servizio e l'osservanza della disciplina, riferendone contemporaneamente all'Intendenza di finanza dalla quale dipende.

In particolare deve sempre e prontamente riferire all'Intendenza anzidetta:

a) sulle mancanze commesse nella brigata e sui provvedimenti dati od occorrenti;

b) sull'andamento del servizio e sulle misure necessarie ad assicurarne la regolarità;

c) sulle malattie ed assenze che si verificano nella brigata.

Sulle contravvenzioni e sui fatti tutti rilevati o accertati direttamente o dai dipendenti, ogni brigadiere deve tenere, con la massima regolarità, un registro numerato e firmato dall'intendente di

finanza, e sul quale dovrà inscrivere cronologicamente gli ordini ricevuti, l'esecuzione datavi, e ogni altro fatto che riguardi il servizio di custodia dei tratturi. Il brigadiere risponde di qualsiasi trasgressione o inconveniente imputabile a sua incuria.

Art. 41.

Dei capi brigata incaricati.

Per necessità di servizio può essere dal Ministero incaricata di esercitare le attribuzioni di capo brigata anche una semplice guardia, che abbia i requisiti di anzianità, capacità e moralità adatti all'uopo. La guardia cui venga affidato tale incarico ha tutti i doveri e le responsabilità del brigadiere effettivo.

Art. 42.

Delle guardie.

Le guardie dei tratturi debbono risiedere ed esplicare il loro servizio nel luogo e nei modi stabiliti dall'Intendenza di finanza o dal capo brigata (brigadiere o incaricato).

Ogni guardia è tenuta ad osservare ed eseguire esattamente tutto quanto è prescritto dalla legge sul regime dei tratturi 20 dicembre 1908, n. 746, dai relativi regolamenti, dalle istruzioni di servizio, e dagli ordini e provvedimenti emanati dall'Intendenza di finanza per mezzo dei capi brigata.

Suo obbligo precipuo è di percorrere la zona o le zone di tratturo affidate alla sua custodia, sia di giorno, sia di notte, a seconda delle istruzioni ricevute, e di porre ogni opera per impedire il consumarsi delle contravvenzioni.

Rintraccia con tutti i mezzi che la legge concede le contravvenzioni commesse, ne ricerca e possibilmente ne identifica gli autori, e accerta il fatto contravvenzionale con tutti gli elementi di luogo, di tempo e di persona che è possibile di acquisire, mediante processi verbali esatti e regolari che consegna subito in doppio esemplare al capo brigata, o se le circostanze lo consigliano, direttamente all'Intendenza o al ricevitore del Demanio per l'ulteriore procedura.

Ogni guardia è altresì tenuta a render conto subito al capo brigata, con rapporto verbale o scritto, chiaro e preciso, di tutto quanto ha volta per volta operato nell'esercizio delle sue attribuzioni e che possa interessare il servizio, denunziando in particolare i guasti prodotti alla consistenza dei tratturi da forze naturali o da casi fortuiti, come alluvioni, frane, ecc., e ogni altro fatto meritevole di essere avvertito.

Art. 43.

Obblighi indipendenti dal servizio di custodia dei tratturi.

Tutti gli agenti di custodia dei tratturi debbono prestar soccorso agli altri agenti della forza pubblica che fossero aggrediti o minacciati, o si trovassero impediti nell'esercizio delle proprie funzioni per insufficienza di numero o per resistenza.

Art. 44.

Attribuzioni di vigilanza degli ufficiali della guardia di finanza.

Gli ufficiali della R. guardia di finanza residenti nelle provincie indicate nell'art. 25 del presente regolamento, possono esercitare funzioni di sorveglianza e di controllo sul personale di custodia dei tratturi e riferiscono all' intendente di finanza sulle irregolarità eventualmente riscontrate e sui provvedimenti disciplinari adottati o da adottarsi.

Art. 45.

Residenza.

È obbligo degli agenti di tenere la loro residenza nel luogo nel quale sono assegnati e di non allontanarsi per qualsiasi causa dalla zona ad essi affidata, senza il consenso del ricevitore demaniale o della Intendenza dalla quale dipendono.

I ricevitori del registro, nella circoscrizione del cui ufficio trovansi zone di tratturo, vigileranno, nei limiti della circoscrizione stessa, circa l'osservanza dell'obbligo anzi stabilito, e informeranno l'Intendenza competente di quelle infrazioni che al riguardo riuscissero ad accertare.

Conforme attribuzione è data ai sindaci dei Comuni attraversati da tratturi.

Art. 46.

Congedi e aspettative.

Agli agenti di custodia dei tratturi possono essere accordate licenze, purchè durante l'anno la durata complessiva di queste non superi venti giorni. Tali licenze sono consentite compatibilmente con le esigenze dei servizi dall' Intendenza di finanza della Provincia.

In caso di malattia il Ministero delle finanze può accordare un ulteriore congedo di trenta giorni senza perdita di assegno.

Se trascorso tale termine l'agente non sia in grado di riprendere servizio, sarà collocato in aspettativa sotto l'osservanza delle norme stabilite col titolo III, capo I, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e col titolo III, capo I e III del relativo regolamento 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 47.

Trattamento in casi di malattie dipendenti dal servizio.

Qualora sia accertato nei modi stabiliti dal regolamento 6 settembre 1895, n. 603, che l'agente ha contratto la malattia in servizio e per causa immediata e diretta del medesimo, il periodo di licenza senza perdita di assegno può dal Ministero delle finanze essere protratto sino a sei mesi.

Art. 48.

Destinazioni e trasferimenti.

Gli agenti hanno l'obbligo di raggiungere nel termine stabilito la residenza ad essi assegnata in conseguenza di prima destinazione o di trasferimento.

Alla prima destinazione e ai trasferimenti da Provincia a Provincia provvede il Ministero delle finanze.

Ai cambiamenti di residenza nella stessa Provincia provvede l'Intendenza di finanza dandone però immediata notizia al Ministero.

In caso di trasferimento determinato da ragioni di servizio compete agli agenti l'indennità di cui agli articoli 2 e 3 del R. decreto 1° novembre 1876, n. 3450 sotto l'osservanza delle altre disposizioni portate dal decreto medesimo, dal R. decreto 7 aprile 1889, n. 6025 e dal R. decreto 23 maggio 1907, n. 428.

Art. 49.

Indennità speciali.

Nessuna indennità speciale è dovuta agli agenti per qualsiasi servizio ordinario o straordinario, compiuto sia di giorno sia di notte entro i limiti delle zone di vigilanza ad essi specialmente assegnate in relazione alle rispettive residenze.

Qualora il servizio si svolga fuori di dette zone, che saranno determinate con provvedimento ministeriale su proposta delle Intendenze di finanza, gli agenti hanno diritto a una indennità giornaliera di L. 3 se brigadieri, di L. 2 se guardie: tale indennità è ridotta rispettivamente a L. 2.25 e a L. 1.50 quando il servizio non esiga che gli agenti pernottino fuori della zona.

Le indennità stabilite per i brigadieri spettano anche alle guardie incaricate dell'attribuzione di capo brigata.

Gli agenti incaricati di una vera e propria missione temporanea fuori della Provincia ove trovasi la loro residenza normale, hanno diritto al trattamento stabilito coi RR. decreti 14 settembre 1862, n. 840 e 23 maggio 1907, n. 428.

Uguale indennità è da corrispondere agli agenti chiamati quali testimoni in cause penali per fatti relativi ai servizi di loro attri-

buzione, sotto deduzione però della somma che deve esser loro liquidata in base alla tariffa penale.

Art. 50.

Encomi — Premi — Compartecipazione alle multe.

Agli agenti che si distinguano in particolar modo nella esecuzione di servizi di speciale importanza può essere tributato un solenne encomio o un premio in danaro.

Sì l'uno che l'altro provvedimento sarà annotato sullo stato di servizio e sul libretto matricolare.

Gli agenti scopritori di contravvenzioni punibili con pena pecuniarie hanno diritto al quarto della somma effettivamente riscossa a tale titolo.

Art. 51.

Punizioni.

Le punizioni del personale di custodia dei tratturi sono:
1° l'ammonizione;
2° la sospensione dall'assegno;
3° la sospensione dall'assegno e dalle funzioni;
4° la remozione dal grado;
5° il licenziamento;
6° l'espulsione dal corpo.

L'ammonizione e la sospensione dall'assegno sino a 15 giorni sono inflitte dall'Intendenza su proposta o del capo brigata o del ricevitore demaniale o dell'ufficiale della guardia di finanza o dell'Ufficio tecnico di finanza.

La sospensione dall'assegno da oltre 15 giorni ad un mese, la sospensione dall'assegno e dalle funzioni, la rimozione dal grado, il licenziamento e l'espulsione dal corpo sono inflitti dal Ministero delle finanze.

Solo in casi eccezionali l'ufficiale della Regia guardia di finanza o anche il brigadiere o chi ne abbia le attribuzioni può temporaneamente sospendere dalle funzioni gli agenti sottoposti informandone immediatamente l'Intendenza di finanza.

Art. 52.

Ammonizione.

Può farsi luogo all'ammonizione per i seguenti motivi:

a) poca esattezza o mancanza di zelo nell'adempimento dei propri doveri e nell'eseguimento degli ordini ricevuti;

b) trascuranza nella nettezza della divisa, delle armi e della persona, nella tenuta delle carte e dei registri d'ufficio;

c) uso di modi aspri e sconvenienti verso chiunque.

Art. 53.

Sospensione - Remozione dal grado.

Può farsi luogo alla sospensione dall'assegno da uno a quindici giorni per i seguenti motivi:

a) indebito allontamento dalla residenza;

b) ritardata od ineseguita trasmissione di domande e di reclami;

c) esercizio della caccia;

d) rifiuto di saluto ai superiori o agli ufficiali della R. guardia di finanza;

e) non uso della prescritta uniforme;

f) recidività in mancanze, che abbiano dato luogo a precedente ammonizione.

Può farsi luogo alla sospensione dall'assegno o dall'assegno e dalle funzioni, fino ad un mese, od alla remozione dal grado, per i seguenti motivi:

a) essere dedito al vino od al giuoco;

b) contrarre debiti, oltre i propri mezzi per soddisfarli;

c) altercare con i compagni o con persone estranee al corpo;

d) ordinare ai dipendenti di prestare opere estranee al servizio;

e) ingiuriare o ricorrere a vie di fatto contro i subalterni o commettere atti d'insubordinazione contro i superiori;

f) essere trascurato senza dolo, nell'accertare contravvenzioni;

g) essere recidivo in mancanze che abbiano dato luogo a precedente sospensione;

h) commettere violazione non dolosa del segreto d'ufficio.

Si farà luogo alla sospensione dall'assegno e dalle funzioni fino a sei mesi, per i seguenti motivi:

a) esercizio di qualunque commercio, industria, negozio o altra occupazione qualsiasi;

b) atti fuori servizio che senza avere il carattere di reato comune possono dare scandalo, e recare danno al decoro del corpo cui si appartiene;

c) recidività in qualche mancanza per cui è già comminata la sospensione.

Art. 54.

Licenziamento ed espulsione.

Può farsi luogo al licenziamento con decreto Ministeriale, sentita la Commissione, per i seguenti motivi:

a) accettazione di compensi o di regali da persone interessate nell'azienda dei tratturi;

b) essere stato per tre volte sospeso dal soldo e dall'esercizio delle funzioni o rimosso dal grado;

c) rifiuto di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi e dai regolamenti;

d) abituale negligenza, ovvero quando fatti gravi abbiano compromesso la reputazione del corpo;

e) maltrattamento, alienazione del cavallo senza sostituzione a termini dell'art 36, vendita o prestito della bardatura, delle armi dello Stato e degli attrezzi ed utensili ricevuti in consegna;

f) violazione dolosa del segreto d'ufficio;

g) condanna dell'autorità giudiziaria agli arresti e all'ammenda in misura superiore rispettivamente a cinque giorni e a cinquanta lire.

Per ogni altra pena maggiore degli arresti e dell'ammenda può applicarsi l'espulsione dal corpo.

Nei casi di procedimento penale per l'imputazione di qualche delitto, anche quando l'agente non sia stato condannato, se l'ordinanza o la sentenza con la quale finì il giudizio penale, avrà dichiarati insufficienti gl'indizi o le prove di reità, od assolto perchè il fatto imputato non costituisce reato a termini di legge, o perchè l'azione penale sia prescritta od in altro modo estinta, si instituirà regolare procedimento disciplinare presso il Ministero delle finanze che provvederà come del caso, sentita la Commissione.

Art. 55.

Agenti sottoposti a giudizio penale o disciplinare.

In tutti i casi in cui gli agenti siano sottoposti a giudizio penale o debbasi procedere ad indagini od ispezioni amministrative per fatti a loro imputati, è in facoltà del Ministero di sospenderli dal soldo e dall'esercizio delle loro funzioni a tempo indeterminato.

Art. 56.

Contestazioni delle mancanze e termine per le discolpe.

Non può essere pronunziata o resa definitiva alcuna punizione superiore all'ammonizione contro un agente, se prima non gli sia contestata la mancanza e non siano state, in via gerarchica, sentite le eventuali sue discolpe, da presentarsi entro sette giorni.

Art. 57.

Deferimento al potere giudiziario.

Le punizioni di cui ai precedenti articoli, sono applicate indipendentemente dal deferimento al potere giudiziario, quando per le mancanze commesse vi sia luogo a procedere in via penale.

Disposizioni transitorie

Art. 58.

Elenchi e planimetrie provvisorie.

(Articoli di legge 1 e 6).

Per l'applicazione del presente regolamento e fino a che non sieno compiute le operazioni di sistemazione prescritte dalla legge, sono provvisoriamente adottati gli elenchi e le planimetrie che serviranno di base alle operazioni medesime, in conformità delle disposizioni del regolamento per la revisione e reintegra.

Art. 59.

In pendenza della pubblicazione delle istruzioni generali di servizio per la conservazione e la gestione dei tratturi, e sino a quando, in forza di particolari disposizioni ministeriali, non sia altrimenti provveduto, la determinazione delle residenze, la ripartizione numerica del personale di custodia fra le residenze stesse, la designazione delle zone di vigilanza assegnate in via normale ai singoli agenti, sono mantenute in conformità dello stato di fatto vigente all'attuazione del presente regolamento anche agli effetti della liquidazione delle indennità speciali di cui all'art. 49.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
FACTA.

***Il numero* 197 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:**

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 dicembre 1908, n. 746, sul regime dei tratturi del Tavoliere delle Puglie;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento, sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze, per la revisione, la reintegra e la sistemazione dei tratturi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

REGOLAMENTO per la revisione, la reintegra e la sistemazione dei tratturi.

CAPO I.

Accertamento della consistenza

Art. 1.

Elenco dei Tratturi - Pubblicazione
Deposito della Carta generale.

(Articoli di legge 1 e 2).

Ai fini della sistemazione generale, devesi pubblicare un elenco dei tratturi, tratturelli, bracci e riposi del Tavogliere di Puglia; e la relativa Carta generale, già formata alla scala di 1:500,000 sarà depositata presso le Prefetture delle dieci provincie interessate.

La pubblicazione dell'elenco è fatta a cura del Ministero delle finanze, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel foglio degli annunzi legali delle dieci provincie interessate.

Art. 2.

Proposte per aggiunte all'elenco.

(Articoli 1 e 2 della legge).

I Comuni, gli altri Enti e tutti coloro cui fosse nota l'esistenza di tratturi, tratturelli, bracci e riposi, formanti parte della rete sussidiaria e che non siano stati compresi nell'elenco, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione dell'elenco stesso nel foglio degli *annunzi legali*, possono presentare alla Prefettura della provincia le motivate loro proposte per la reintegra e la sistemazione ai sensi e per gli effetti della legge.

Art. 3.

Istruttoria per le aggiunte all'elenco.

(Articolo di legge 2).

Il Prefetto della provincia, trasmette le proposte di aggiunte, col parere dell'Intendenza di finanza in merito, al Ministero delle finanze, il quale, sentito il voto della commissione di cui all'art. 10 della legge, provvede alle aggiunte che occorrano all'elenco, per gli effetti della reintegra e sistemazione, disponendo la pubblicazione di esse in conformità dell'art. 1.

Art. 4.

Revisione delle servitù sopra i Tratturi.

(Articoli 1 e 2 della legge).

Chiunque ritenga di avere diritti o ragioni di servitù di pascolo o di uso di qualsiasi specie a tempo indeterminato sopra i tratturi, tratturelli, bracci e riposi deve nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione dell'elenco generale o delle aggiunte, a tenore dei precedenti articoli, chiederne il riconoscimento con domanda diretta alla competente Intendenza di finanza presentando i documenti giustificativi.

Decorso tale termine, le servitù di ogni specie delle quali non sia stato domandato il riconoscimento s'intendono decadute.

Le Intendenze debbono rimettere le domande anzidette con le loro proposte al Ministero delle finanze che decide in via definitiva, sentito il parere della Commissione.

CAPO II.

Revisione ed aggiornamento delle piante geometriche dei tratturi reintegrati. - Formazione delle piante per quelli non reintegrati. - Piani di sistemazione

Art. 5.

Revisione - Aggiornamenti delle piante già esistenti.

(Articolo di legge 2).

Le piante geometriche già formate per una parte della rete dei Tratturi in occasione di precedenti reintegre, debbono essere sottoposte a generale revisione ed aggiornate, segnandovi principalmente: 1° i tronchi di strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali già esistenti; 2° tutte le occupazioni permanenti, distinguendo quelle ritenute giustificate da precedenti vendite o legittimazioni da quelle ritenute abusive e indicando più particolarmente per queste ultime le costruzioni su di esse esistenti e possibilmente la data alla quale le costruzioni stesse risalgono; 3° gli elementi relativi al piano di soppressione o di restrizione e di trasformazione stradale di tutto o parte del tratturo, in conformità degli articoli 3 della legge e 8 e 9 del presente regolamento.

Art. 6.

Formazione delle nuove piante.

(Articoli di legge 2, 3 e 11, lettera *a*).

Per la reintegra dei tratturi, tratturelli, bracci e riposi mancanti di piante geometriche e di corrispondente terminazione, debbono predisporsi speciali progetti di massima, illustrati da apposite relazioni giuridiche e tecniche.

Il tracciato del tratturo, tratturello, braccio e riposo alla scala non minore di 1 : 2000, deve risultare da un tipo planimetrico, comprendente lunghezza e larghezza normale, con l'indicazione dei limiti territoriali delle provincie e comuni, e delle private proprietà frontiste del tratturo come sovra tracciato.

Il tipo planimetrico deve inoltre contenere tutte le indicazioni di cui all'art. 5.

Le occupazioni abusive delle quali fosse rilevata l'esistenza durante le operazioni di cui al presente ed al precedente articolo, debbono essere accertate nelle forme prescritte dall'art. 14 e segg. del regolamento per la conservazione, la gestione e la custodia dei Tratturi.

Art. 7.

Basi pel tracciato delle nuove piante.

(Articoli di legge 2 e 11, lettera *a*).

Per la formazione del tipo planimetrico, di cui all'articolo precedente, e per la reintegra e conseguente terminazione, fanno stato: per l'andamento del tratturo, tratturello e braccio, l'andamento dell'attuale loro sede, salvi gli spostamenti giustificati dagli elementi di fatto che si desumessero per stabilire un diverso tracciato; per la larghezza normale, la larghezza di quelle zone che tuttavia si rinvenissero allo stato saldo primitivo fra le proprietà confinanti, o risultassero già determinate da precedenti parziali reintegre, o da altri elementi.

Art. 8.

Tratturi e Tratturelli
che si debbono mantenere in tutto od in parte.

(Articoli di legge 2 e 3).

Debbono conservarsi almeno in parte:

a) quei tratturi, tratturelli e bracci che costituiscono la necessaria continuazione dei quattro grandi tratturi di cui all'art. 1 della legge;

b) quelli che servono tuttavia alla distribuzione degli armenti nomadi fra le varie *poste* o territori destinati al pascolo;

c) quelli che, per le condizioni agricole speciali dei luoghi, fossero necessari all'industria armentizia locale.

Art. 9.

Sistemazione zone urbane e suburbane
dei Comuni esistenti nei Tratturi.

(Articoli di legge 2 e 3).

Nel caso che, per l'accresciuta popolazione dei Comuni e loro frazioni, qualche tronco di tratturo sia rimasto compreso, in tutto o in parte, nel perimetro urbano o suburbano dell'abitato, pel tronco medesimo, tenendo presenti le norme direttive adottate dal Comune per l'ampliamento edilizio e sentita la Giunta comunale interessata, sarà stabilito uno speciale piano geometrico di sistemazione, col quale sia anche assicurato il più comodo e libero transito degli armenti nomadi.

Art. 10.

Progetti di piani generali
di reintegra, sistemazione e trasformazione stradale.

(Articoli di legge 2 e 3).

In base agli elementi predisposti giusta gli articoli 5 e 6, ed in conformità delle istruzioni che verranno impartite dal Commissario direttore della reintegra a sensi del successivo articolo 39, si debbono formare per ogni tratturo, tratturello, braccio o riposo, i progetti di piani generali di reintegra e terminazione, di restrizione o soppressione, di trasformazione stradale e sistemazione generale, designando sui piani stessi, distintamente per provincia, le zone che rimangono disponibili per la legittimazione o vendita.

Art. 11.

Approvazione dei piani.

(Articoli di legge 3, 4 e 11, lettera *c*).

I piani predisposti a' sensi dei precedenti articoli, con i computi metrici ed estimativi delle zone che, non essendo da conservarsi come tratturi, nè da trasformarsi in strade siano disponibili per la legittimazione o la vendita, sono, dal Commissario direttore della reintegra comunicati al Ministero delle finanze.

Tali piani debbono essere accompagnati da definitive relazioni illustrative che conterranno, in allegato all'elenco, le motivate proposte delle legittimazioni che si ritenga siano da fare, a' sensi dei successivi articoli 17, 18, 19; e il preventivo della spesa occorrente per la trasformazione stradale.

Viste le deliberazioni della Commissione e sentiti ove occorra i pareri della medesima a' sensi dell'art. 11 della legge, il Ministero emette i provvedimenti di sua competenza.

Art. 12.

Eventuali variazioni ai piani.

Con le stesse norme e procedure di cui ai precedenti articoli possono essere introdotte nei piani di sistemazione le variazionihe c venissero riconosciute opportune durante la loro attuazione.

CAPO III.

Esecuzione dei piani di reintegra e di sistemazione e trasformazione stradale

Art. 13.

Reintegra dei Tratturi da conservarsi
o da trasformarsi in strade.

(Articoli di legge 2 e 3).

Le occupazioni abusive esistenti su zone di tratturi, tratturelli, bracci e riposi che, in conformità dei piani generali di cui all'at. 11, debbono essere conservate o trasformate in strade, sono da rimovere colle norme, procedure e sanzioni di cui al Tit. I Capo IV del Regolamento per la conservazione gestione e custodia dei Tratturi, provvedendosi alla terminazione, ove questa manchi.

Le opposizioni al procedimento di cui sopra, non possono sospendere le operazioni di reintegra e terminazione.

Art. 14.

Spese per nuove terminazioni.

Le spese occorrenti per le nuove terminazioni stanno a carico comune del Demanio e dei proprietari frontisti, a' sensi dell'art. 441 del Codice civile.

Art. 15.

Progetti definitivi di trasformazione stradale.
Loro esecuzione.

(Articoli di legge 3, 4 e 11).

A misura che siano avvenute le reintegre e terminazioni, ai sensi degli articoli precedenti, debbonsi compilare i progetti definitivi di trasformazione stradale di ogni singolo tratturo o tratturello ed i preventivi della spesa all'uopo occorrente, provvedendo alla loro esecuzione coi fondi che saranno somministrati a' termini degli articoli 7 e seguenti della legge sui Tratturi, previo definitivo riparto da farsi dal Ministero delle finanze, sentita la Commissione, a' sensi dall'art. 11 lettera *d*, della legge stessa.

Art. 16.

Reintegra dei Tratturi disponibili.

(Articoli di legge 2 e 3).

Le abusive occupazioni esistenti sulle zone di tratturo che in conformità dei piani generali di cui al precedente art. 11, potrebbero essere disponibili, debbonsi rimovere negli stessi modi stabiliti dall' art. 13.

Qualora però siano presentate le relative domande di legittimazione il procedimento di reintegra rimane sospeso fino a quando non sia stato provveduto sulle domande stesse a termini del Capo IV del presente Regolamento.

Può pure sospendersi il procedimento nel caso in cui siano sollevate opposizioni, da farsi constare mediante apposito verbale, in base a cui delibera il Ministero delle finanze, sentita la Commissione.

CAPO IV.

Legittimazione e vendite

Art. 17.

Legittimazioni ammissibili durante la revisione e reintegra

(Articoli 2 e 13 della legge).

Durante le operazioni di revisione e reintegra possono, su formale domanda delle parti, essere legittimate quelle abusive occupazioni che ricadano su zone riconosciute non necessarie all' uso pubblico e non trasformabili in strade.

Art. 18.

Criteri per le legittimazioni.

(Articoli 2 e 13 della legge).

Hanno speciale qualità per essere legittimate a favore degli abusivi occupatori:

a) le zone occupate da fabbricati, sia rustici che urbani, destinati ad abitazioni ed abitati, con le dipendenze strettamente necessarie e connesse ed inservienti al loro uso;

b) quelle occupate da tronchi di ferrovie e tranvie, da passaggi, viali, ponti, strade, da accessi riconosciuti necessarii per uso delle proprietà private, e simili;

c) quelle occupate da fosse per la conservazione dei cereali.

Art. 19.

Zone escluse di regola dalla legittimazione a favore dei terzi occupatori. Occupazioni commesse da frontisti.

Non possono di regola essere legittimate a favore degli abusivi occupatori che non siano anche frontisti:

a) le occupazioni abusive che creano servitù vietate dalle leggi a danno del tratturo conservato o del proprietario frontista se non venga prima eliminata la servitù o non intervenga il consenso del frontista a mantenerla;

b) le occupazioni abusive che, per il tempo e per le modalità con cui sono avvenute, siano, a giudizio della Commissione, state consumate al solo scopo di conseguire la legittimazione;

c) le occupazioni abusive di terreni lasciati allo stato saldo, o anche semplicemente dissodati.

Se l' abusivo occupatore e lo stesso frontista, la legittimazione può sempre essere dalla Commissione consentita alle condizioni di cui al seguente art. 21, quando non crei servitù a danno del Tratturo.

Art. 20.

Deliberazioni della Commissione sulle legittimazioni.

(Articoli 2, 11 e 13 delle legge).

Spetta alla Commissione deliberare sulle domande di legittimazione presentate dagli abusivi occupatori durante le operazioni di revisione reintegra, e stabilire le modalità ed i corrispettivi, in conformità del successivo art. 21.

Spetta pure alla Commissione deliberare quali delle zone occupate a' sensi della lett. *b*) del precedente articolo 18 possano essere legittimate senza obbligo di corrispettivo e con quali condizioni possano le legittimazioni stesse effettuarsi.

Nei casi in cui l' occupatore abusivo non sia il frontista ma un terzo, prima che avvenga la legittimazione debbono essere avvisati i frontisti delle zone da legittimarsi, per quelle deduzioni che credessero di fare nel loro interesse, onde possa la Commissione tenerle presenti nel determinare se e con quali condizioni possa farsi luogo alle legittimazioni stesse.

Art. 21.

Prezzi e corrispettivi dovuti per le legittimazioni.

(Articoli di legge 2 e 13)

Pe ottenere la legittimazione, gli abusivi occupatori sono tenuti a corrispondere il valore di stima, stabilito coi criteri e procedure della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e del relativo regolamento, nonchè le multe, i danni, gli interessi e le spese cui fossero stati condannati e risultassero tuttavia dovute, o che venissero dalla Amministrazione stabilite in via di tranzazione in base ai verbali contravvenzionali.

Art. 22.

Formazione e stima lotti disponibili.

(Articoli di legge 2, 3 e 5).

Le zone che in conformità dei piani definitivi di cui l' art. 11, e dopo compiute le legittimazioni di cui ai precedenti articoli, risultino disponibili, sono periziate, stimate e ripartite in lotti nel senso della lunghezza della proprietà fronteggiante, con tutte le indicazioni speciali relative ad ogni singolo lotto.

La stima e la ripartizione in lotti, con le relative condizioni speciali di vendita, debbono essere approvate dall' Intendenza di finanza delle Provincia.

Art. 23.

Elenco lotti disponibili - Pubblicazione Esercizio prelazione frontisti.

(Articoli di legge 2 e 5)

Dei lotti disponibili è formato, per ogni Provincia, un elenco descrittivo ed estimativo, da approvarsi dal Ministero delle finanze, sentita la Commissione.

Gli elenchi approvati sono, a cura delle intendenze, pubblicati mediante inserzione nel foglio degli annunzi legali della provincia interessata.

Gli elenchi stessi sono inoltre affissi all' albo di ciascuno dei comuni della provincia, alla porta dell' intendenza di finanza e degli uffici demaniali della provincia stessa e negli altri luoghi che a seconda dei casi l' amministrazione stimerà opportuno.

I proprietari frontisti che intendano esercitare il diritto di prelazione per l' acquisto, ai sensi dell' art. 5 lettera *a*, della legge su tratturi, debbono farne domanda scritta all' intendenza di finanza entro il termine di 60 giorni dalla inserzione dell' elenco nel foglio degli annunzi legali; decorso tale termine si intendono decaduti dal diritto di prelazione.

Art. 24.

Acquisti da parte dei comuni in via di prelazione.

(Articolo di legge 5, lettera *b*)

I comuni che vogliano esercitare il diritto di acquisto, di cui all'art. 5, lettera *b*, della legge, per le zone che non siano richieste dai frontisti a' sensi del precedente articolo 23, debbono farne domanda, nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione dell' elenco di

cui all'articolo stesso, all' intendenza di finanza, indicando la destinazione che intendono dare alle zone domandate.

Art. 25.

Invio delle domande al Ministero. Deliberazioni della Commissione.

Tutte le domande presentate a' sensi dei precedenti articoli 23 e 24, sono dalle intendenze inviate al Ministero delle finanze che promuove le deliberazioni della Commissione.

Art. 26.

Deliberazioni della Commissione definitive.

Le deliberazioni prese dalla commissione in ordine alla procedura della generale reintegra, all' esercizio dei diritti di prelazione spettante ai frontisti ed ai comuni, ed alle legittimazioni dei possessi abusivi, sono definitive.

Art. 27.

Altre vendite.

(Articolo di legge 5)

Tutti i lotti non legittimati nè venduti a' sensi dei precedenti articoli si debbono alienare colle norme e procedure della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e relativo regolamento.

Art. 28.

Stipulazione, approvazione ed esecuzione degli atti.

Alle formalità per le convenzioni tutte di cui ai precedenti articoli, alla stipulazione ed approvazione dei relativi atti ed alla loro esecuzione provvedono gli uffici competenti ai sensi della legge 24 dicembre 1908, n. 783, osservando le disposizioni del relativo regolamento, in quanto non sia diversamente disposto dal presente regolamento.

Art. 29.

Conservazione dei caratteri di demanio pubblico stradale fino alla consegna.

(Articoli di legge 2, 3, 5 e 6)

I lotti posti in vendita continuano ad essere tutelati a norma dell' art. 6 della legge sui tratturi, finchè non sia stata eseguita la effettiva consegna dei lotti stessi agli acquirenti in base ai relativi contratti.

CAPO V.

Della Commissione, del comitato e degli arbitrati

Art. 30.

Presidenza della Commissione e del comitato.

(Art. 10 della legge)

La Commissione e il comitato di cui all' art. 10 della legge sono presieduti dal direttore generale del demanio, o, in sua assenza o impedimento, dal vice direttore generale, il quale ha diritto di intervenire anche alle adunanze presiedute dal direttore generale, per sostituirlo all' occorrenza; ma ha voto deliberativo soltanto quando presieda.

Art. 31.

Attribuzioni della Commissione e del comitato.

(Art. 10 e 11 della legge)

I lavori, le discussioni e e deliberazioni della Commissione e del comitato e il riparto delle rispettive attribuzioni sono disciplinati dall' apposito regolamento interno da redigersi ai sensi dell' art. 10 della legge.

È però riserbato alla Commissione il parere circa i piani generali di sistemazione di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 32.

Della risoluzione delle controversie per arbitrati.

Per la risoluzione di tutte le contestazioni circa la proprietà del suolo del tratturo, l'esercizio dei diritti di prelazione spettanti ai frontisti ed ai comuni, le legittimazioni dei possessi abusivi ed in genere circa tutte le controversie riferibili ai capi che rientrano nelle attribuzioni della Commissione, ai sensi dell'art. 11 della legge sui tratturi, è fatta salva agli interessati la facoltà di adire, prima delle deliberazioni della Commissione, la Commissione stessa in sede di collegio arbitrale, con le procedure e competenze prevedute dall'articolo stesso.

Tale facoltà spetta anche se fosse stata già adita l' autorità giudiziaria.

Art. 33.

Del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale, nominato a' sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge sui tratturi, è presieduto da quello tra i componenti il collegio che sarà designato dal presidente della Commissione.

Gli arbitri cessano dalle loro funzioni qualora non facciano più parte della Commissione.

Venendo a mancare per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, alcuno degli arbitri, sarà sostituito con altro membro della Commissione, scelto dal presidente tra i delegati o rappresentanti govèrnativi o tra i rappresentanti eletti dalle provincie, a seconda che l' arbitro cessato appartenga all' una od all' altra categoria.

Art. 34.

Domanda per l' arbitrato.

Gli interessati che intendono di adire il collegio arbitrale debbono farne domanda scritta al presidente della Commissione, formulando le questioni su cui chiedono il giudizio obbligandosi ad accettare gli arbitri che dal presidente saranno designati a' sensi dell'art. 11 della legge e dichiarando se li autorizzino a decidere come amichevoli compositori, e se rinunzino ai rimedi dell' appello e della cassazione.

Art. 35.

Giudizio arbitrale.

Le parti trasmettono al collegio arbitrale, dopo la sua costituzione ed entro i termini che ad esse sono assegnati dal collegio medesimo, i documenti e le memorie, a' sensi dell'art. 14 del codice di procedura civile.

Gli arbitri giudicano secondo le regole di diritto, qualora gli interessati non li abbiano, nella domanda per l' arbitrato, autorizzati a decidere come amichevoli compositori.

Le verificazioni, le perizie e gli altri atti istruttorî che si riconoscano necessari sono eseguiti direttamente dallo stesso collegio arbitrale, o delegati a uno o più dei suoi componenti.

In pendenza dell' arbitramento non sono sospesi i provvedimenti della pubblica amministrazione per l'esecuzione d'uffizio, nè gli altri provvedimenti conformi alla legge o ai contratti e che siano riconosciuti necessari nell'interesse del pubblico servizio.

Art. 36.

Sentenza arbitrale.

La sentenza arbitrale deve essere pronunziata nel termine di 90 giorni dalla data della costituzione del collegio degli arbitri, salvo il disposto del 2° comma dell'art. 34 del codice di procedura civile.

Per l' esecuzione delle sentenze e per tutte le procedure non disciplinate dai precedenti articoli sono da osservare le norme contenute nel titolo preliminare, capo II, del codice di procedura civile.

Art. 37.

Delle spese del giudizio arbitrale.

Le spese del giudizio arbitrale sono anticipate dalla parte che

avrà presentata la domanda per l'arbitramento e nella misura che dal collegio arbitrale sarà stabilita.

Gli arbitri decideranno a carico di quale delle parti, ed in quale proporzione, debbano andare le spese del giudizio.

Art. 38.

Impianto e riordinamento dell' archivio della dogana delle pecore in Foggia.

In base a proposte che dovranno esser fatte dalla Commissione, sarà provveduto, a cura del Ministero delle finanze e coi fondi di cui all'art. 12 della legge sui tratturi, al primo impianto e al riordinamento dell'archivio della dogana delle pecore esistente in Foggia, il quale dovrà raccogliere e conservare oltre i documenti propri dell' antica dogana, anche tutti gli atti e le carte relative al Tavoliere di Puglia ed ai tratturi.

CAPO VI.

Personale direttivo ed esecutivo dei lavori

Art. 39.

Direttore dei lavori.

La direzione di tutte le operazioni e dei lavori necessari per la formazione dei piani di massima e definitivi, e per la loro attuazione a' sensi del presente regolamento, è affidata ad un funzionario di grado superiore dell'amministrazione delle finanze, da nominarsi mediante decreto del ministro delle finanze, con la qualifica di « Commissario direttore della reintegra dei tratturi ».

Nell' esercizio di queste speciali attribuzioni, quel funzionario è posto alla dipendenza della direzione generale del demanio.

Spetta essenzialmente al commissario anzidetto:

1° dare al personale da esso dipendente, a' sensi dei successivi articoli, le necessarie istruzioni per l'uniforme esecuzione e pel coordinamento dei lavori, curando che dell' inizio delle operazioni di revisione e di reintegra siano incaricati i sindaci dei comuni interessati di dare pubblico avviso;

2° distribuire il personale stesso nelle dieci provincie in cui trovansi i tratturi, secondo le esigenze dei servizi, facendolo assistere dalle guardie dei tratturi, a' sensi dei successivi art. 40 e 42;

3° rivedere le parcelle delle indennità e spese occorrenti per l'esecuzione dei lavori;

4° rivedere ed attestare la regolarità dei lavori tutti eseguiti dal personale da esso dipendente.

Art. 40.

Personale esecutivo dei lavori.

Per l'esecuzione delle operazioni e dei lavori tutti occorrenti per la formazione dei piani di massima e definitivi e per la loro attuazione tecnica, ai sensi del presente regolamento, debbono essere nominati, con decreto del ministro delle finanze e con la qualifica di « Delegati alla reintegra », appositi funzionari scelti tra il personale dipendente dalla direzione genenerale del catasto e dei servizi tecnici di finanza o da quelle del demanio e delle tasse sugli affari e posti, per l'esecuzione di siffatte speciali attribuzioni, alla dipendenza del commissario incaricato della direzione.

Su proposta del commissario direttore della reintegra dei Tratturi, dovrà provvedersi, a cura del Ministero delle finanze, alla destinazione del personale sussidiario, secondo il bisogno dei servizi, e sarà autorizzata la spesa pel personale avventizio e dei canneggiatori, da assumersi direttamente dal delegato alla reintegra, e da pagarsi a giornata utile di lavoro, sotto la vigilanza del delegato stesso e con le norme vigenti pei servizi del personale del catasto.

I fondi occorrenti all'uopo saranno forniti alle competenti intendenze di finanza mediante mandati di anticipazione.

Art. 41.

Rappresentanti comunali e indicatori.

(Articoli di legge 3 e 4)

I comuni possono nominare un loro rappresentante per assistere alle operazioni che si svolgono nei rispettivi territori e per fare tutte quelle proposte e dare quei suggerimenti che ritenessero opportuni nell'interesse dei comuni stessi e dei singoli.

I delegati alla reintegra possono scegliersi un indicatore fra le persone probe ed esperte del territorio, per farsi assistere nelle operazioni di identificazione, delimitazione e terminazione.

Le indennità e compensi ai rappresentanti nominati dai comuni, stanno a carico dei comuni stessi.

Art. 42.

Assistenza delle guardie dei Tratturi alle operazioni di revisione e reintegra.

Ciascun delegato alla reintegra deve essere assistito, specialmente per l'accertamento delle abusive occupazioni, a' sensi dell'art. 6 del presente regolamento, da due o almeno da una guardia dei Tratturi, agli effetti di cui all'art. 14 del regolamento di conservazione, gestione e custodia dei Tratturi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 43.

Giudizi in corso alla promulgazione della legge.

(Articolo di legge 6)

I giudizi di reintegra e le controversie tutte in corso alla promulgazione della legge 20 dicembre 1908, n. 746, debbono essere definiti sotto l'osservanza delle disposizioni della legge stessa del presente regolamento, e dell'altro relativo alla conservazione, gestione e custodia dei Tratturi.

Art. 44.

Reintegre e sistemazioni anticipate.

Senza attendere i piani generali, di cui all'articolo 11, si possono, su parere della commissione autorizzare quelle parziali reintegre e correlative legittimazioni e vendite che, per necessità locali, siano ritenute particolarmente urgenti, tenute sempre presenti le necessità del transito degli armenti e della pubblica viabilità.

Art. 45.

Provvisoria sistemazione di abusive occupazioni.

In pendenza delle operazioni di revisione e reintegra coloro, a carico dei quali, alla data del presente regolamento, siano state accertate contravvenzioni per occupazioni abusive, possono essere provvisoriamente lasciati nel godimento, a titolo precario, della zona occupata, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

1° che coll'occupazione non rechino impedimento al transito, e non creino servitú vietate dalle leggi a danno del Tratturo, o del proprietario frontista;

2° che riconoscano formalmente l'abusiva occupazione e paghino o si obblighino a pagare con le forme e garanzie e nelle misure che saranno stabilite dalla commissione le somme dovute ai sensi degli articoli 20 e 21 in conseguenza dell'abusiva occupazione;

3° che si obblighino inoltre a pagare un corrispettivo nella misura annuale che sarà pure dalla commissione determinato.

Agli effetti del presente articolo debbono essere fatte conformi interpellanze agli abusivi occupatori, ed i verbali tutti delle contravvenzioni già elevate che non siano state assoggettate alla provvisoria sistemazione di cui sopra, debbono essere inviati al Prefetto pel normale procedimento, ai sensi dell'art. 15 e seg. del regolamento per la conservazione, gestione e custodia dei Tratturi.

Art. 46.

Formazione delle planimetrie definitive.

(Articoli di legge 1 e 2)

A misura che siano compiute le operazioni di sistemazione di ogni tratturo, tratturello, braccio e riposo, si deve formare la pla-

nimetria definitiva per quella parte che viene conservata ad uso del pascolo e del transito degli armenti nomadi, con tutte le indicazioni e secondo le prescrizioni del regolamento di conservazione, gestione e custodia.

In base alle stesse planimetrie firmate dai delegati e dal commissario direttore della reintegra, e sui risultati delle medesime, si deve poi formare l'elenco definitivo di cui al citato regolamento.

Delle planimetrie definitive le provincie ed i comuni possono ricavare, a loro spese un estratto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
FACTA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 9 settembre 1908, mediante la quale il Consiglio provinciale di Roma stabilì di inscrivere fra le proprie strade provinciali la consortile da Arnara alla provinciale Farneta, della lunghezza di metri 2739;

Ritenuto che, fattosi luogo alla prescritta pubblicazione in tutti i Comuni della Provincia, non sorsero reclami;

Considerato che la strada consortile di cui trattasi riunisce le due provinciali Maranese e Farneta, e conduce alle stazioni ferroviarie di Ceccano e di Pofi, facilitando le comunicazioni indirette della Casalina e Torrice-Scannacapre colla provinciale Farneta; per cui, data la sua importanza, presenta i caratteri per essere dichiarata provinciale;

Visti gli articoli 13 lettera *d*) e 14 della legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La strada consortile da Arnara alla provinciale Farneta, della lunghezza di metri 2739, è classificata fra le provinciali di Roma.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1911.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 29 aprile corrente in Zebbio, provincia di Como, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio fonotelegrafico di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, il 30 aprile 1911.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale dell'11 aprile 1911:

Ortolani prof. Dante, straordinario di disegno nella R. scuola tecnica di Piacenza, è collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, a decorrere dal 1° marzo 1911, e non oltre il 30 settembre 1911.

Con R. decreto del 23 aprile 1911:

Maranesi prof. Ernesto, ordinario di storia e geografia, diritto e doveri nella R. scuola tecnica di Modena, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° aprile 1911, e non oltre il 31 marzo 1913, con l'assegno annuo di lire 1500, pari alla metà del suo stipendio.

Con R. decreto del 23 aprile 1911:

Gambini prof. Giovanni, ordinario di disegno nella R. scuola tecnica di Marsala, con lo stipendio di L. 4004.75, è collocato in aspettativa per causa di provata infermità, a decorrere dal 3 aprile 1911, e non oltre il 2 aprile 1913, con l'assegno in ragione di annue L. 2002.37, pari alla metà dello stipendio suddetto.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente

Direzione generale delle tasse sugli affari.

Con R. decreto del 6 aprile 1911:

Valese Vittorio Secondo, ricevitore del registro di 3ª classe, è stato, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute a decorrere dal 27 marzo 1911.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Culto.

Con R. decreto del 17 luglio 1910,
registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1910:

Sono stati autorizzati ad accettare:

La Fabbriceria parrocchiale di Brignano Gera d'Adda il legato della somma di L. 15000, disposto dal fu Francesco Carminati.

Il parroco di Fubine Monferrato, in rappresentanza della fabbriceria, due legati: l'uno di L. 1500 a favore dell'erigendo Oratorio festivo e l'altro di L. 1000 per la funzione delle Quarantore, legati disposti dalla fu signorina Teresa Cavagnoli.

Il parroco di S. Giacomo di Sassomolare in Castel d'Ayano il legato d'un immobile disposto dal fu sacerdote Isaia Mellini.

Con Regio decreto del 25 luglio 1910:

E' stato concesso il R. assenso alla soppressione della vicaria di ufficio, esistente nella parrocchia di S. Michele Vecchio in Cremona ed all'assegnazione delle sue rendite per un terzo alla vicaria di S. Gregorio e per due terzi all'ultima vicaria, della quale è investito il sacerdote Giuseppe Ferrari.

Direzione generale del fondo culto.

Con R. decreto del 25 luglio 1910,
registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1910:

Crescentini cav. Ugo, primo ragioniere di 1ª classe è nominato capo sezione di ragioneria di 2ª classe.

Sorani Amedeo, ragioniere di 1ª classe è nominato primo ragioniere di 2ª classe.

Con decreto ministeriale del 26 luglio 1910, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1910:

Martini cav. Ernesto, capo sezione di 2ª classe è promosso alla 1ª classe.
Vannucci cav. Carlo, primo ragioniere di 2ª classe è promosso alla 1ª classe.
Ambrosini Antonio, ragioniere di 2ª classe è promosso alla 1ª classe.
Tuzi Alberto, ragioniere di 3ª classe è promosso alla 2ª classe.
Tanelli rag. Pietro, ragioniere di 4ª classe è promosso alla 3ª classe.

Con decreto ministeriale del 26 luglio 1910, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1910:

Cortis Giovanni, archivista di 2ª classe è promosso alla 1ª classe.
Mazzarotto Pietro, applicato di 2ª classe è promosso alla 1ª classe.
Sasso Del Verme Francesco, applicato di 3ª classe è promosso alla 2ª classe.
Tudino Giuseppe, applicato di 3ª classe è promosso alla 2ª classe.
Ledda Angelo, applicato di 3ª classe è promosso alla 2ª classe.

Magistratura.

Con R. decreti del 1° agosto 1910:

Salomone cav. Giovanni, consigliere di Corte di appello in aspettativa per infermità, temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa per tre mesi.
Ceschin Luigi, giudice in aspettativa per infermità temporaneamente posto fuori del ruolo, organico della magistratura, è confermato a sua domanda nell'aspettativa stessa per tre mesi.
Vitanza Francesco, giudice aggiunto presso il tribunale civile e penale di Trapani, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali.

Cancellerie e segreterie.

Con R. decreto del 1° agosto 1910:

Melchiori Bruto, segretario della regia procura presso il tribunale di Rieti, è nominato cancelliere del tribunale di Rieti.

Con decreto ministeriale del 14 luglio 1910:

Marin Alessandro, cancelliere della pretura di Antrodoco, è nominato vice cancelliere del tribunale di Milano.

Con decreto ministeriale del 31 luglio 1910:

Mura Antonio Luigi, alunno gratuito della pretura di Alghero, applicato alla pretura di Terranuova Pausania, è nominato alunno di 2ª classe ed è destinato alla pretura di Aritzo, cessando dalla detta applicazione.

Con decreto ministeriale del 1° agosto 1910:

Chiodi Nazzareno, cancelliere del tribunale di Fermo, è nominato sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Ancona.
Pieromaldi Giovetrino, aggiunto di cancelleria della 2ª pretura di Ancona è destinato alla procura generale presso la Corte d'appello di Ancona.
Filippetti Emilio, alunno di 1ª classe della procura generale presso la Corte d'appello di Ancona, è destinato alla 2° pretura di Ancona.
Tinti Severino, aggiunto di cancelleria della 1ª pretura di Ancona, è destinato alla regia procura presso il tribunale di Ancona.
Anfossi Vincenzo, alunno di 1ª classe della regia procura presso il tribunale di Ancona, è destinato alla 1ª procura di Ancona.

Con decreti ministeriali del 4 agosto 1910:

Tommasone Giuseppe, segretario della regia procura presso il tribunale di Campobasso, è nominato vice cancelliere della Corte d'appello di Trani.
Trimarco Giuseppe, cancelliere della pretura di S. Angelo dei Lombardi, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale di Potenza.

Con decreti ministeriali del 4 agosto 1910:

Mannella Poerio Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di Ravenna in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità.
Basile Vincenzo, aggiunto di cancelleria della pretura di S. Giovanni Rotondo, in aspettativa per infermità e, a sua domanda confermato nella stessa aspettativa per gli altri tre mesi.
Mancini Gino Lelio, aggiunto di cancelleria della pretura di Chioggia, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per 6 mesi.
Mattesini Ermenegildo, aggiunto di cancelleria della pretura di Camporgiano, in aspettativa per infermita pel quale fu lasciato vacante il posto nella pretura di Castelnuovo Garfagnana, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri 4 mesi.
Montalbano Saverio, aggiunto di cancelleria della pretura di Vittoria, in aspettativa per infermità è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa.
Morreale Pietro, alunno gratuito della pretura di Termini Imerese, è collocato in aspettativa per adempiere agli obblighi della leva militare.
Vitali Augusto, alunno gratuito della Pretura di Pesaro, è, applicato per sei mesi alla pretura di Rocca Sinibalda.
Iacoli Alberto, alunno gratuito della Corte d'appello di Firenze, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per adempiere all'obbligo della leva militare.
Catallo Raffaele, alunno gratuito della pretura di Ortona a Mare, in aspettativa, per motivi di famiglia, è a sua domanda, richiamato in servizio, ed è tramutato alla regia procura presso il tribunale di Sulmona.
Scalpelli Erminio, alunno gratuito della pretura di Matelica, è applicato per sei mesi alla pretura di Arquata del Tronto.

Con decreti ministeriali del 7 agosto 1910:

Romano Salvatore, vice cancelliere del tribunale di Catanzaro, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per tre mesi.
Il decreto ministeriale in data 10 luglio 1910, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 28, riguardante il vice cancelliere del tribunale di Lagonegro, Masetti Francesco, è rettificato come segue:
Masetti Francesco, vice cancelliere del tribunale di Lagonegro, in servizio da oltre dieci anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per tre mesi.
Meregalli Giovanni, aggiunto di cancelleria della Corte d'appello di Milano, dove non ha ancora preso possesso, è destinato al tribunale di Milano, lasciandosi vacante per la sospensione dell'alunno Cicero Emanuele, il posto nel tribunale di Como.
Aroldi Camillo, aggiunto di segreteria della regia procura presso il tribunale di Venezia, dove ancora non ha preso possesso, è nonominato aggiunto di cancelleria della Corte d'appello Milano.
Acquaroli Stefano, alunno di 2ª classe del tribunale di Saluzzo, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per due mesi.
Fiorentino Pietro, alunno di 2ª classe nel tribunale di Roma, destinato a sua domanda, a prestare servizio nella pretura di Vizzini in sostituzione dell' aggiunto Cerreto Angelo, mantenuto nelle precedenti funzioni al tribunale di Roma, in aspettativa per infermità è, a sua domanda, richiamato in servizio.
Briguglio Giovanni, alunno di 2ª classe destinato alla pretura di Massa Marittima, è, a sua domanda collocato in aspettativa per infermità per tre mesi.
Sorrentino Amedeo, alunno gratuito in soprannumero alla pretura di Vallo della Lucania, è, a sua domanda, tramutato al tribunale Cassino.

Notari.

Con R. decreto del 17 luglio 1910,
registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1910:

Albanese Cesare, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di S. Cristina d'Aspromonte distretto notarile di Palmi.

Arruzzoli Francesco Antonio Saverio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Galatro, distretto notarile di Palmi.

Mastrofini Igino, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Affile, distretto notarile di Roma.

Pastore Dante, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Arenzano, distretto notarile di Genova.

Boracchia Gio. Battista, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Spezia, distretto notarile di Sarzana.

Ermirio Vittorio, notaro residente nel comune di Follo, distretto notarile di Sarzana, è traslocato nel comune di Riomaggiore, stesso distretto.

Trulli Venturino, notaro residente nel comune di Agropoli, distretto notarile di Vallo della Lucania, è traslocato nel comune di Vernazza, distretto notarile di Sarzana.

Gariboldi Egidio, notaro residente nel comune di Portovenere, distretto notarile di Sarzana, è traslocato nel comune di Levanto, stesso distretto.

Reghenzi Carlo, notaro nel comune di Tremosine, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Nuvolera, stesso distretto.

Pellegrini Leonardo, notaro residente nel comune di Gromo distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Fontanella, stesso distretto.

Goglioso Gio. Battista, notaro residente nel comune di Baiardo, distretto notarile S. Remo, è traslocato nel comune di Ceriana, stesso distretto.

Calogero Giosafatto, notaro residente nel comune di Molochio, distretto notarile di Palmi, è traslocato nel comune di Melicuccà, stesso distretto.

Stanchi Angelo, notaro residente nel comune di Chiavari, è traslocato nel comune di Santa Margherita Ligure, distretto notarile Chiavari.

Copello Giovanni Mario, notaro residente nel comune Santa Margherita Ligure, distretto notarile di Chiavari, è traslocato nel comune di Chiavari.

Banchieri Giuseppe, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di Treviso, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Tortora Beniamino, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel comune di San Gregorio, distretto notarile di S. Maria Capua Vetere, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Castelli Angelo, notaro residente nel comune di Monselice, distretto notarile di Padova, è dispensato dall'ufficio in seguito a sua domanda.

Testa Domenico, notaro residente nel comune di Quargneno, distretto notarile di Alessandria, è dispensato dall'ufficio, in seguito a sua domanda.

Galli Roberto, notaro residente nel comune di Roma è dispensato dall'ufficio, in seguito a sua domanda.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 532,575 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 750, al nome di Nisco Eleonora di Pasquale, *nubile*, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Di Nisco Eleonora di Pasquale, *minore*, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° maggio 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 %, 1° n. 430,812 di L. 251.25; 2° n. 430,813 di L. 48.75 intestate: Baggini *Laura*, Arturo, Luigi, Irene e Luigia fu Carlo, minori, sotto la patria potestà della madre Lagomarsino Maria di Emanuele, vedova Baggini, domiciliati in Genova, quali eredi indivisi del padre Carlo, la seconda con usufrutto a favore della detta Lagomarsino Maria, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Baggini *Maria-Teresa-Laura*, Arturo, Luigi, Irene e Luigia fu Carlo, minori . . . . ecc. . . . . (come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 1° maggio 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0, n. 397,147 di L. 37.50 col nome di *Chiabert* Anna-Maria fu Giovanni, *nubile*, domiciliata a Chieri (Torino) e n. 12,377 di L. 41.25 intestata a *Chiabert Anna* di Giovanni, moglie separata di Masino Chiaffredo, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Chiaberti* o *Chiabert* Anna-Maria fu Giovanni *moglie separata* di Masino Chiaffredo, domiciliata in Chieri (Torino), vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 21 aprile 1911.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 374,277, di L. 187.50 già n. 1,259,436 del consolidato 5 0[0, al nome di Zardetti *Mario-Umberto* di Carlo, domiciliato in Alessandria e quelle n. 424,676 di L. 18.75 (già n. 1,323,791 del cons. 5 0[0), e n. 424,677 di L. 187.50 (già n. 1,323,792 del consolidato 5 0[0), al nome di Zardetti Mario Umberto fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Rosina Ottavi ved. Zardetti, domiciliato in Casale Monferrato, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni

date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Zardetti *Mario-Giovanni-Umberto* fu Carlo, minore, ecc., come sopra, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 21 aprile 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 92,028 di L. 1500 (già n. 532,997 di L. 2000 del consolidato 5 0[0), al nome di *Mowinckel* Maria, nata Pellina fu Giovanni Battista, domiciliata in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Nervi* Maria-*Pellegrina* fu Giovanni Battista, moglie di Mowinckel Federico Guglielmo, domiciliato in Genova, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 aprile 1911.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 44,210 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 212,130 del già consolidato 5 0[0), per L. 341.25, al nome della Cappellania laicale perpetua istituita dal fu Raffaele d'Amelj con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di D'Amelj Federico fu *Alessandro*, cappellano pro-tempore, domiciliato in Napoli, fu così inscritta per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi alla Cappellania laicale perpetua istituita dal fu Raffaele d'Amelj con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di D'Amelj Federico *fu Nicola*, cappellano......, vero usufruttuario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'11 aprile 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 n. 278,388 di L. 161.25 col nome di Luraschi Ester di *Napoleone-Antonio*, nubile, domiciliata in Milano, vincolata d'usufrutto a favore di Somaruga Hyrina fu Gaudenzio moglie di Luraschi *Napoleone-Antonio*, ecc., fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Luraschi Ester di *Antonio-Napoleone* con vincolo di usufrutto a favore di Somaruga Hyrina fu Gaudenzio, moglie di Luraschi *Antonio-Napoleone*, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa averví interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'11 aprile 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor Paganelli Angiolo fu Pasquale ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 75 ordinale, n. 465 di protocollo e n. 2538 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Livorno in data 22 agosto 1907, in seguito alla presentazione di 3 cartelle della rendita complessiva di L. 21, consolidato 3.50 %, con decorrenza dal 1° luglio 1907.

A termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa averví interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato ad esso signor Paganelli il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 1° maggio 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 2 maggio 1911, in L. 100.43.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinate d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

1° maggio 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	103,95 30	102,07 80	102,7[illegible] 03
3 1/2 % *netto*	103,90 —	102,15 --	102,72 99
3 % *lordo*	70,84 17	69,64 17	70,63 83

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visti gli articoli 28 e 29 del regolamento speciale per il personale di terza categoria e per il personale subalterno fuori ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 12 maggio 1910, n. 680;

Decreta:

Art. 1

È bandito un esame di concorso per allievo operaio meccanico in ciascuna delle seguenti officine telegrafiche pel numero di posti rispettivamente indicato:

Bari posti 1 — Bologna id. 1 — Brescia id. 2 — Chieti id. 1 — Foggia id. 2 — Genova id. 4 — Messina id. 1 — Milano id. 4 — Napoli id. 3 — Palermo id. 1 — Perugia id. 1 — Potenza id. 1 — Roma id. 4 — Sassari id. 1 — Siracusa id. 1 — Torino id. 2.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, dovrà essere presentata alla rispettiva Direzione provinciale, non più tardi del 15 giugno 1911 un'istanza in carta bollata da L. 1.20 indirizzata al Ministero e corredata dei seguenti documenti:

1° certificato di nascita da cui risulti che alla data del presente decreto il concorrente abbia compiuto il 11° anno di età e non abbia oltrepassato il 16°;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di residenza nella città sede dell'officina pei posti della quale si concorre;

4° certificato di condotta incensurata;

5° certificato di sana e robusta costituzione fisica ed assenza di difetti od imperfezioni che rendano l'aspirante inadatto ai servizi dell'Amministrazione;

6° licenza elementare superiore (non sono ammessi titoli equipollenti);

7° certificato dal quale risulti che l'aspirante abbia frequentata una scuola di disegno o di meccanica.

Art. 3.

I concorrenti ammessi agli esami ne riceveranno avviso a tempo debito, con la indicazione dei giorni in cui avranno luogo gli esami stessi che si svolgeranno nell'ordine seguente:

primo giorno: Lingua italiana (componimento);

secondo giorno: Aritmetica (quesito sulle prime quattro operazioni e sulle frazioni) — Elementi di disegno lineare;

terzo giorno: Lavorazioni di metalli (prova facoltativa).

Per essere ammessi nella sala degli esami i concorrenti dovranno provare la propria identità personale, mercè l'esibizione del libretto postale di riconoscimento, escluso ogni altro equipollente.

Art. 4.

A parità di merito sono preferiti coloro che riescono idonei nella prova sulla lavorazione dei metalli, che è facoltativa.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami sarà dato a' sensi dell'art. 21 del regolamento speciale pel personale di 1ª e 2ª categoria da una Commissione composta di un capo sezione e di due primi segretari.

Art. 6.

Appena proclamato l'esito del concorso i vincitori saranno ammessi nell'officina per la quale hanno concorso per compiervi un tirocinio gratuito di sei mesi.

Trascorso questo termine, gli allievi saranno sottoposti ad un esperimento sulla loro attitudine.

Quelli che non saranno riconosciuti idonei verranno licenziati; gli altri conseguiranno la nomina di allievi operai meccanici e percepiranno una retribuzione giornaliera, che, da un minimo di centesimi 75 può giungere a L. 3, mediante aumenti di centesimi 25 al giorno dopo il primo anno di servizio, e di centesimi 50 al giorno per ogni anno successivo, fino a raggiungere il massimo suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato dalla *Gazzetta ufficiale* del Regno e sul Bollettino del Ministero.

Roma, il 25 aprile 1911.

Il ministro
CALISSANO.

FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE

Servizio IV

Programma per concorso.

È aperto un concorso per titoli e per esame, fra laureati in ingegneria civile o industriale, a 20 posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con le seguenti norme:

1. Coloro che intendono presentarsi al concorso, sia che appartengano già al personale delle ferrovie dello Stato, sia che non vi appartengano, dovranno far pervenire non più tardi del 31 maggio 1911 alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (servizio IV) in Roma la domanda di ammissione, unendovi i documenti di cui appresso:

a) certificato di cittadinanza italiana per nascita o per naturalizzazione, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

b) certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente non avrà oltrepassato i 30 anni di età al 31 maggio 1911, salvo per quelli che già si trovano al servizio delle ferrovie dello Stato pei quali il limite di età è aumentato fino agli anni 35;

c) congedo militare contenente la dichiarazione di buona condotta tenuta sotto le armi, qualora il concorrente abbia prestato servizio militare, ed in caso contrario altro documento ufficiale comprovante in quale modo abbia adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento;

d) certificato di buona condotta, di data non anteriore al 1° marzo 1911, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

e) certificato penale netto, di data non anteriore al 1° marzo 1911, rilasciato dal tribunale avente giurisdizione sul luogo di nascita o di naturalizzazione;

f) diploma di ingegnere civile o industriale rilasciato da una scuola di applicazione per gli ingegneri o da un Istituto tecnico superiore o politecnico o scuola superiore politecnica del Regno;

g) fotografia colla firma;

h) certificati contenenti le votazioni ottenute negli esami speciali a partire dal 1° corso, nelle Università e nelle scuole e Istituti sopraindicati, ed in quelli generali di laurea, rilasciati dalle autorità scolastiche competenti;

i) certificati di servizi eventualmente prestati dal concorrente presso Amministrazioni pubbliche o private o presso ingegneri professionisti, dai quali risultino la durata di questi servizi, la natura dei lavori ai quali il concorrente prese parte, ed il modo con cui detti servizi furono compiuti;

k) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti o comprovanti la conoscenza di lingue estere, opere o memorie eventualmente pubblicate ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore.

La mancata presentazione, entro il termine suindicato, anche di uno soltanto dei documenti di cui alle lettere da *a*) a *h*) potrà determinare la esclusione dal concorso.

Per gli aspiranti che già si trovano al servizio nelle ferrovie dello Stato come stabili od in prova, basterà la produzione dei documenti segnati sotto le lettere *f*), *h*), *i*) e *k*).

2. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere compilata su carta bollata da L. 1.20 secondo il modello indicato in calce al presente avviso, scritta interamente di pugno dell'aspirante e da lui firmata, avvertendo che chi avesse presentata altra domanda in precedenza dovrà ripresentarla nelle forme e coi documenti prescritti, semprechè si trovi ancora in possesso dei requisiti stabiliti.

Gli aspiranti già in servizio dovranno inoltrare la domanda, compilata come sopra, pel tramite gerarchico.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio, od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale esso abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimente stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non potrà prendere parte al concorso chi sia stato destituito o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

3. Ricevute le domande di cui sopra, coi prescritti documenti, ne saranno fatte le debite verifiche, assumendo anche quelle maggiori informazioni che fossero ritenute opportune, ed agli aspiranti ammessi al concorso sarà fatto pervenire l'invito per la visita medica.

Agli aspiranti non ammessi al concorso o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti.

Le visite mediche avranno luogo nei giorni che saranno indicati ai singoli concorrenti.

Le Commissioni incaricate delle visite mediche giudicheranno inappellabilmente se gli aspiranti abbiano la richiesta idoneità fisica al posto di allievo ispettore in prova.

4. Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti ad un esame orale che avrà luogo in Roma nei giorni che verranno stabiliti e verterà sulle seguenti materie:

a) costruzioni stradali e ferroviarie;
b) opere idrauliche;
c) architettura;
d) macchine a vapore, idrauliche, a gas ed altri sistemi;
e) elettrotecnica;
f) materiale fisso e rotabile delle strade ferrate;
g) nozioni sull'industria siderurgica e meccanica;
h) nozioni di geologia e sui materiali da costruzione;
i) leggi sui lavori pubblici e sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per la relativa votazione sono complessivamente assegnati 20 punti, e per essere giudicati idonei i candidati dovranno avere ottenuto non meno di 11 punti.

5. La Commissione esaminatrice sarà composta di 5 membri dei quali uno o due potranno essere ingegneri estranei all'Amministrazione, e gli altri funzionari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Alla detta Commissione potrà poi essere aggregato un altro componente, anche estraneo al personale dell'Amministrazione, per lo esame facoltativo sulle lingue estere del quale è parola in appresso.

In caso d'impedimento di uno dei commissari verrà provveduto alla sua sostituzione con un membro supplente.

Un funzionario della Direzione generale eserciterà l'ufficio di segretario senza voto.

6. A richiesta di ogni singolo candidato l'esame potrà estendersi anche alla conoscenza di una o più lingue straniere (francese tedesca, inglese). Detta prova facoltativa avrà luogo dopo quella obbligatoria e sarà tenuta in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato di saper tradurre correntemente un brano di una relazione tecnica italiana e di saper sostenere una conversazione nella lingua estera prescelta.

7. La Commissione procederà poi con apprezzamenti insindacabili dai concorrenti ad una votazione sui titoli posseduti dai candidati risultati idonei nella prova orale, tenendo conto dei documenti di cui alle lettere *h*), *i*) e *k*) nonchè dell'esito della prova facoltativa sulle lingue estere. Per questa votazione sono complessivamente assegnati 20 punti.

8. La classificazione definitiva per determinare la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà data dalla somma delle votazioni relative alla prova orale ed ai titoli.

I primi 20 concorrenti della graduatoria, semprechè abbiano ottenuta una votazione complessiva non inferiore a 28 punti, verranno chiamati in servizio colla qualifica di allievo ispettore in prova.

Agli altri concorrenti saranno restituiti i documenti prodotti.

Qualora l'aspirante dopo apposito invito non si presentasse in servizio nel termine prefissogli e nella località assegnatagli, sarà considerato come rinunciante all'impiego.

9. Il concorrente assunto in servizio di prova sarà assoggettato al regolamento del personale, approvato con R. decreto n. 417 del 22 luglio 1906, pubblicato nel n. 205 della *Gazzetta ufficiale* del 1° settembre 1906, colle modificazioni portate dalla legge n. 418 del 9 luglio 1908 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 173 del 25 luglio suddetto.

Gli allievi ispettori in prova saranno assunti con lo stipendio di L. 2400 annue più il soprassoldo del 10 per cento dello stipendio ed un complemento, compenetrabile nei successivi aumenti, per raggiungere, unitamente allo stipendio ed al soprassoldo, un minimo di annue L. 3000 lorde, a sensi di quanto è stabilito dalla legge n. 310 del 13 aprile 1911 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 90 del 17 aprile suddetto.

La loro nomina ad allievo ispettore stabile avrà luogo dopo almeno due anni di lodevole servizio.

10. Qualora qualcuno dei 20 concorrenti prescelti non si presentasse in servizio, l'Amministrazione avrà facoltà di sostituirlo nominando, in ordine di graduatoria, altro degli idonei che ottenne una votazione non inferiore a ventotto punti.

Eguale facoltà l'Amministrazione si riserba di esercitare per coprire posti che si rendessero vacanti entro il 31 dicembre 1911, chiamandovi, sempre in ordine di graduatoria, altri degli idonei che abbiano ottenuta una votazione almeno di ventotto punti, purchè al momento della eventuale assunzione conservino sempre la prescritta idoneità fisica ed i requisiti di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Agli aspiranti al concorso già appartenenti all'Amministrazione che non fossero ancora in pianta stabile si applicheranno, in caso di riuscita, per il passaggio a stabile, le norme del presente programma.

11. Per i viaggi che gli aspiranti devono compiere per recarsi alla visita medica ed all'esame e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle ferrovie dello Stato e sulle linee di Navigazione esercitate dalle ferrovie stesse e per una classe non superiore alla seconda, ai candidati che riusciranno classificati i primi 40 della graduatoria di merito.

A tale scopo tutti i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti per il viaggio far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale d'invito alla visita medica ed all'esame orale, tanto per il viaggio di andata che per quello di ritorno, presentando, a concorso ultimato e semprechè siano riusciti classificati come sopra è specificato, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale (servizio IV) che provvederà per il rimborso dell'importo.

La Direzione generale.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.
(Servizio IV).

Roma.

Il sottoscritto . . . . presa cognizione del-

l'avviso in data 26 aprile 1911 per il concorso a posti di allievo ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare, nel caso di riuscita, le condizioni tutte contenute nel programma (1).

(2) Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esame all'uopo.

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo preciso . . . .
Data . . . .
Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:
. . . .
. . . .

(1) Chi vorrà assoggettarsi alla prova facoltativa sulle lingue estere, dovrà aggiungere analoga richiesta, indicando su quali delle tre lingue (francese, tedesca e inglese) intende essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, le date e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Allorchè dal Marocco giungevano notizie allarmanti la stampa francese plaudiva ad ogni nuovo decreto governativo di aumento della colonna di soccorso da spedire a Fez; ma oggi, saputosi che la marcia di Bremond ha avuto esito felice, non pochi giornali parigini consigliano il Governo ad arrestare la spedizione marocchina. Altri giornali però si dichiarano favorevoli alla spedizione così come venne già decretata, appoggiandosi sulle parole del seguente telegramma da Parigi, 1° maggio, che ha tutto il carattere di una nota ufficiosa:

Il ministro degli affari esteri non ha ricevuto alcuna conferma ufficiale della notizia dell'entrata del comandante Bremond a Fez. La mancanza di notizie non potrebbe essere considerata come un indizio di miglioramento o di pacificazione. Conviene ricordare che, secondo precedenti telegrammi, la situazione a Fez era molto turbata, le munizioni erano limitate e si temeva la carestia. Inoltre a Mequinez sarebbe stato proclamato un altro Sultano e gli uffici postali europei sarebbero stati saccheggiati. Non si può dunque pensare in queste condizioni, contrariamente a quanto alcuni giornali sembrano credere, ad arrestare l'avanzata della colonna di soccorso.

Frattanto, intorno agli avvenimenti marocchini, nessuna importante notizia è giunta da Parigi. Solamente un dispaccio dice:

Il ministro della marina è stato informato che lo sbarco al Marocco delle truppe e del materiale del primo convoglio formato di sei trasporti si è effettuato in quattro giorni senza incidenti.

***

Il boicottaggio antiellenico è un'altra volta all'ordine del giorno, non più in forma di una delle tante proteste della Grecia alla Porta, ma in forma di una circolare ufficiale della Grecia alle potenze protettrici, le quali hanno dovuto finalmente intervenire per far cessare uno stato di cose cotanto anormale e che nessun motivo o pretesto poteva giustificare.

Un telegramma da Atene dice in merito:

La circolare diramata dalla Grecia alle potenze protettrici, richiama la seria attenzione delle potenze sulla flagrante violazione del diritto internazionale e dei trattati tra la Grecia e la Turchia, conclusi sotto gli auspicî delle potenze, che accordano al commercio ed alla marina greca piena libertà e il trattamento della nazione più favorita.

La nota fa rilevare le prove di colpevole tolleranza delle autorità locali ottomane, che, secondo una dichiarazione della Sublime Porta. sono impotenti a reprimere il movimento che deriva da una pretesa indignazione in seguito alla questione cretese. Queste affermazioni furono confutate già dalle quattro potenze protettrici di Creta, che, con una notificazione del giugno scorso, pregarono la Porta di mettere fine al movimento anti-ellenico al quale la Grecia non aveva dato alcun pretesto.

La nota fa rilevare ancora che le due questioni non hanno alcun punto di contatto perchè i reclami della Grecia circa il boicottaggio sono fondati sul diritto, mentre non è il caso di reclami da parte della Turchia verso la Grecia per la questione di Creta, dato che l'isola si trova sotto la tutela delle quattro potenze protettrici.

***

Nell'insurrezione albanese nulla accenna ad un mutamento della situazione.

Da Costantinopoli, 1, giunge notizia di un piccolo conflitto, col seguente dispaccio:

I ribelli hanno attaccato il 26 aprile gli avamposti della colonna di Edaem pascià, ma sono stati respinti.

Un tenente turco è rimasto ucciso e quaranta soldati turchi morti o feriti.

Le perdite dei ribelli sono rilevanti.

***

Se si deve credere a quanto si telegrafa da El Paso (Messico) le trattative di pace tra il Governo e i rivoluzionari sono seriamente avviate. Però le condizioni che impongono i rivoluzionari dimostrano chiaro che nella lotta fratricida, tanto a lungo durata, ebbero il sopravvento. Il dispaccio che di ciò informa, dice:

I rivoluzionari hanno nominato Francisco Gomez, Francisco Madeiro e Josè Juarez commissari per la pace. Le condizioni di pace comprendono la partecipazione dei rivoluzionari agli affari del Governo e la nomina di qualche rivoluzionario a governatore provvisorio fino alle elezioni.

***

Il seguente telegramma da Hong-Kong parla di un'insurrezione di cui finora non si aveva notizia e che non può essere un fatto isolato improvvisamente scoppiato. Riferiamo intanto il telegramma qual'è, in attesa di più esatti particolari:

Secondo notizie da fonte cinese, che però mancano di conferma, gli insorti aiutati da briganti si sono impadroniti di Wischow, di Samshui e di Weichow.

Un combattimento grave ha avuto luogo a Futchou tra le truppe imperiali e gli insorti.

Una cannoniera cinese avrebbe bombardato gli insorti, uccidendone duecento.

È difficile avere notizie, dato che le comunicazioni telegrafiche sono interrotte.

Il Cinquantenario a Torino

Le LL. MM. il Re e la Regina ieri, nel pomeriggio, alle 15, inaugurarono la sezione ungherese dell'Esposizione.

Erano a ricevere le LL. MM. il ministro degli esteri on. Di San Giuliano, l'ambasciatore di Austria, il con-

sole, il commissario della sezione, che vestiva come tutti gli altri membri della Commissione l'uniforme nazionale, alcuni membri del Comitato italiano e parecchi commissari delle altre sezioni straniere.

Nell'atrio del palazzo l'ambasciatore austro-ungarico pronunciò brevi parole di saluto ai Sovrani e terminò gridando insieme ai personaggi ungheresi tre volte: Evviva! nella lingua nazionale.

L'ambasciatore quindi presentò un mazzo di orchidee alla Regina.

I Sovrani accompagnati dal Commissario visitarono lungamente la sezione ed apposero le firme sul registro.

Nel congedarsi i Sovrani espressero all'ambasciatore e al commissario il loro vivo compiacimento.

Uscendo dalla sezione ungherese i Sovrani, accompagnati dall'on. ministro Di San Giuliano, si recarono ad inaugurare il padiglione della città di Parigi.

Erano a riceverli i ministri Sacchi e Nitti, l'ambasciatore Barrère, il commissario Dervellée, il console Pralon, il presidente del Consiglio municipale di Parigi Bellan, l'ex presidente del Consiglio municipale di Parigi Dauchet, il presidente del Consiglio provinciale di Parigi Galli, il signor Mercadate, rappresentante il ministro del commercio di Francia, e Goyer rappresentante il segretario delle Belle arti di Francia e molte notabilità della colonia francese.

Un' orchestrina salutò l'arrivo dei Sovrani eseguendo prima la marcia reale poi la Marsigliese.

Nell'atrio i signori Dervellée, Bellan e Galli rivolsero ai Sovrani brevi parole di saluto e poi li guidarono nella visita all'elegante padiglione.

Alle 16.30 i Sovrani lasciarono il padiglione, dopo essersi congratulati per la buona riuscita della Mostra, ed attraversando il ponte monumentale, si recarono a visitare altre sezioni già inaugurate.

Prima ad essere visitata è stata la Mostra germanica, dove i Sovrani, sempre accompagnati dai ministri Di San Giuliano, Sacchi e Nitti e da altre autorità, vennero ricevuti dall'ambasciatore von Jagow, dal commissario, dal console e da tutte le notabilità.

Anche qui sono stati offerti alla Regina splendidi fiori.

L'ambasciatore e il commissario diedero ai Sovrani il benvenuto.

La visita a questa sezione durò fino alle 17 circa.

I Sovrani continuarono poi a visitare gli altri padiglioni, dovunque salutati dalla folla che si assiepava davanti ai padiglioni stessi.

I Sovrani visitarono anche i padiglioni del Giappone e dell'Argentina ricevuti dai rispettivi ambasciatori.

Ritornarono quindi a Palazzo, sempre acclamati dalla folla che in quell'ora gremiva le vie della città.

***

Ieri venne inaugurato il padiglione germanico.

Il commissario invitò ad un banchetto le autorità intervenute per visitare il padiglione, tra cui l'ambasciatore Von Jagow e il console germanico a Torino, parecchi commissari esteri, membri del Comitato e numerosi altri.

Il banchetto ebbe luogo nel locale stesso del padiglione germanico. Il banchetto ebbe termine verso le ore 14. Parlarono l'ambasciatore Von Jagow brindando al Re d'Italia, l'on. senatore Frola che brindò all' imperatore di Germania, il vicepresidente della Commissione esecutiva comm. Bianchi, il sig. Ravene, consigliere intimo, il commissario Busley, il commissario francese Dervellée, a nome di tutti i commissari esteri, il sindaco on. senatore Rossi, in tedesco. Tutti gli oratori furono vivamente applauditi. Dopo il pranzo si inaugurò ufficialmente il padiglione.

Nella mattinata, si è anche inaugurato il padiglione del Club alpino.

Il concorso all'Esposizione fu ieri numeroso. Malgrado la ricorrenza del primo maggio, il lavoro degli operai non cessò nei padiglioni non ancora ultimati.

Il tempo si mantenne magnifico.

***

Alla presenza di S. E. il sottosegretario di Stato alla marina, Bergamasco, ufficialmente si inaugurò, alle ore 10, la mostra della R. marina, che già si era aperta al pubblico fin dal 29 aprile.

Presenziarono alla cerimonia l'on. senatore Tommaso Villa, l'ammiraglio Bettòlo capo dello stato maggiore della marina, il generale Roberto Brusati comandante del 1° corpo d'armata, il generale Corradini comandante la divisione militare di Torino, il senatore Frola presidente del Comitato dell'Esposizione, e il comm. Bianchi vice presidente della Commissione esecutiva.

Erano pure presenti numerosi senatori e deputati tra cui gli on. Chimirri, Di Palma, Miari e Scaramella-Manetti, nonchè la rappresentanza degli ufficiali del 6° genio che ospitò finora il personale della R. marina addetto alla Mostra.

Al vermouth offerto ai presenti S. E. Bergamasco rivolse parole di ringraziamento al Comitato dell'Esposizione e specialmente al generale Roberto Brusati per il valido aiuto dall'esercito prestato al personale della R. marina mandato a Torino e brindando alla fusione cordiale, piena, intima tra l'esercito e la marina, che ebbe in questa circostanza una nuova evidente dimostrazione.

Rispose il generale Brusati ringraziando e associandosi alla constatazione della intima unione tra l'esercito e la marina. Per il Comitato esecutivo aggiunse alcune parole il vice presidente comm. Bianchi. Chiuse la serie dei discorsi il colonnello Rota del genio navale per la Commissione della marina, ringraziando i presenti e specialmente le autorità militari per l'aiuto prestato.

La Mostra fu visitata subito dopo da S. E. il ministro della guerra, Spingardi, e poco dopo da S. A. R. il duca degli Abruzzi, il quale esaminò dettagliatamente i vari reparti, interessandosi specialmente alle nuove artiglierie ed ai modelli del naviglio.

Prima di uscire dall'Esposizione, il duca degli Abruzzi espresse la sua soddisfazione all'on. sottosegretario di Stato ed ebbe parole di lode e di compiacimento per il colonnello Rota, il comandante Bucci ed il cav. Comandei, ordinatori della Mostra, come pure pei loro volenterosi cooperatori.

***

Le LL. EE. i ministri Nitti e Sacchi e il sottosegretario di Stato, on. Capaldo, visitarono la Cassa di risparmio, ricevuti dal presidente, on. Ferrero di Cambiano, e dagli altri membri del Consiglio d'amministrazione.

Dopo visitarono la Camera di commercio, dove sono stati ricevuti dal presidente e dai membri del Consiglio camerale.

Gli onorevoli ministri e il sottosegretario di Stato si recarono quindi alla Scuola di studi applicati al commercio, ricevuti dal Consiglio di amministrazione e dal corpo insegnante al completo.

Nel pomeriggio il sottosegretario di Stato, on. Capaldo, visitò la R. scuola media di commercio maschile e femminile, ricevuto dal Consiglio di amministrazione e dagli insegnanti.

I ministri e il sottosegretario si sono reso conto del funzionamento delle istituzioni da loro visitate; dovunque sono stati accolti colla massima cordialità.

***

Alle ore 14 le LL. EE. i ministri Sacchi e Nitti e il sottosegretario di Stato, Capaldo, hanno visitato la Mostra delle ferrovie dello Stato, che è completamente pronta e che comprende anche una Mostra retrospettiva del materiale delle ferrovie anteriore al 1860 e i nuovi treni a trazione elettrica e a vapore che rappresentano il maggior progresso tecnico raggiunto in questi ultimi anni.

I ministri si sono congratulati vivamente col commendator Bianchi, che li accompagnava nella visita, e hanno manifestato il loro vivo compiacimento per l'ottimo risultato.

*** Alle ore 17 le presidenze del Senato e della Camera, con i loro rispettivi vice presidente senatore Blaserna e presidente on. cav. Marcora, si recarono al Municipio per fare visita al sindaco, senatore conte Teofilo Rossi.

Le due presidenze replicatamente espressero al sindaco la loro viva ammirazione per il modo splendido con cui si svolsero le feste inaugurali dell'Esposizione, porgendogli in pari tempo vivissimi ringraziamenti per la cordiale accoglienza che il Municipio e la città di Torino hanno fatto ai rappresentanti della nazione.

*** Il segretario del Senato, senatore Filippo Mariotti, e il questore, principe Fabrizio Colonna, si recarono al Municipio per presentare al sindaco, conte Rossi, a nome della presidenza del Senato del Regno, le riproduzioni fotografiche di 13 autografi di Vittorio Emanuele II e di 82 di Ferdinando di Savoia al generale Alfonso Lamarmora, che sono conservati nella biblioteca del Senato, provenienti da un dono fatto dalla contessa Enrichetta degli Alberti nata Ferrero di Lamarmora.

Gli autografi, che vanno dal 1840 al 1865, sono molto interessanti per la storia del risorgimento e le riproduzioni vennero donate dal Senato al municipio di Torino per quel Museo del risorgimento.

***

Al *Restaurant du Parc*, nell'interno della Esposizione, ebbe luogo ieri sera un banchetto offerto alle autorità italiane e straniere, convenute a Torino dal Comitato dell'Esposizione.

Alla tavola di onore siedevano l'uno di fronte all'altro, il senatore Frola, presidente del Comitato generale, che aveva a destra l'ambasciatore di Germania e a sinistra quello di Turchia, e il senatore Villa presidente della Commissione esecutiva, con a destra l'ambasciatore di Francia e a sinistra quello di Spagna.

Alla tavola d'onore siedevano pure i ministri, il presidente della Camera, il vice presidente del Senato, il sindaco, il prefetto, gli ambasciatori e alle altre tavole i sottosegretari di Stato, i consoli, i senatori, i deputati, i commissari esteri, i sindaci, ecc.

Durante il banchetto una orchestra eseguiva in una sala attigua un programma di musica esclusivamente italiana.

Allo *champagne*, l'on. Villa ringraziò tutti gli italiani e stranieri a nome suo e dei suoi colleghi del Comitato e bevette al Re e alle nazioni amiche ed ai loro Sovrani e capi di Stato, alle città sorelle, a Roma e a Firenze soprattutto, consociate in questa patriottica manifestazione, e al sindaco di Torino.

Gli rispose il decano degli ambasciatori, sig. Barrère.

Quindi parlò il sindaco senatore conte Rossi che si associò a nome di Torino al plauso per l'opera del Comitato dell' Esposizione.

Tutti gli oratori furono applauditissimi.

Il banchetto terminò verso le ore 22.

CRONACA ITALIANA

XV Congresso internazionale delle Associazioni di stampa. — Sotto la direzione dell'on. Buonanno, segretario generale del Comitato esecutivo, coadiuvato da un gruppo di volenterosi colleghi, ferve all'Associazione di Roma, il lavoro per le fraterne accoglienze da farsi ai giornalisti di tutto il mondo che domani si riuniscono in Roma a Congresso.

I membri del Congresso ascendono a circa 400 con 100 signore. Di essi 350 sono stranieri e 50 italiani, appartenenti alle varie Associazioni giornalistiche del Regno.

Il Congresso si radunerà e terrà i suoi lavori fino al giorno 8

corrente nella sala dell'Associazione in piazza Colonna; nei giorni 11 e 12 visiterà Napoli e poscia i congressisti si recheranno a Torino. In entrambe le città si preparono loro speciali festeggiamenti.

Il congresso sarà solennemente inaugurato in Campidoglio posdomani, giovedì, alle ore 10, onorato dalla augusta presenza delle LL. MM. il Re e la Regina e con l'intervento delle LL. EE. i ministri, del corpo diplomatico, delle presidenze del Senato e della Camera e di altri invitati. Il discorso inaugurale sarà fatto da S. E. Luzzatti, presidente del Comitato d'onore; parleranno pure il sindaco di Roma comm. Nathan ed il signor Singer, direttore della *Wiener Allgemeine Zeitung*, presidente del congresso.

Domani, alle ore 16, l'Associazione della stampa darà un ricevimento in onore dei congressisti e giovedì sera, alle ore 22, il Municipio di Roma darà in Campidoglio uno speciale ricevimento per il quale sono stati diramati numerosi inviti.

Domani sera al teatro Argentina serata di gala in onore dei congressisti.

Altri festeggiamenti con gita a Frascati sono stabiliti per i giorni seguenti.

Cortesie internazionali. — Il Governo francese ha fatto pervenire, per essere offerto in suo nome ai ginnasti italiani, un magnifico vaso di Sèvres al presidente dell'Unione delle società ginnastiche francesi Cazalet, che parte per Torino con 1200 ginnasti francesi per prendere parte alla festa federale italiana e al quinto torneo internazionale dal 10 al 14 corrente, organizzato dall'ufficio internazionale delle federazioni europee ginnastiche, che comprende quattordici paesi.

*** Il Governo messicano ha accreditato in missione speciale don Gonzalo Esteva, ministro plenipotenziario presso il Quirinale, per presentare al Re d'Italia le felicitazioni in occasione del cinquantenario dell'unità italiana.

Contro la tubercolosi. — Per il prossimo Congresso internazionale contro la tubercolosi, che sarà tenuto in Roma dal 24 al 30 settembre p. v., sotto l'alto patronato delle LL. MM. i Sovrani di Italia, continuano a pervenire adesioni di illustri scienziati stranieri. Tra le più recenti vi sono quelle di: Brauer (Amburgo), Buhre (Stoccolma), Bujjwid (Cracovia), Calmette (Lilla), m.lle Chaptal (Parigi), Citron (Berlino), Courmont J. (Lione), D'Espine (Ginevra), Dumarest (Hauteville), Flik (Filadelfia), Fiugge (Berlino), Glasenhapp (Arolsen), Hannsem (Bergen), Heron (Londra), Hope (Liverpool), Hutinel (Parigi), Jacob (Berlino), Kirchener (Berlino), Kossel (Eidelberga), Krauss (Berlino), Lalesque (Arcachon), Landouzy (Parigi), Lapeyre (Tours), Martin (Berlino), Mèry (Parigi), Morin (Colombier), Rénon (Parigi), Römer (Marburgo), Schönberg (Amburgo), Schrötter (Vienna), Soley y Gely (Barcellona), Teissier (Lione), Weleminsky (Praga).

Oltre che dalle relazioni ufficiali, notevole contributo sarà portato al Congresso dalle numerose comunicazioni che sono ogni giorno annunziate, da parte dei più illustri clinici e sociologi di ogni parte del mondo.

Acquisti artistici. — Il Comitato esecutivo per le feste commemorative del 1911 in Roma comunica:

Numerosi acquisti d'opere d'arte vennero effettuati in questi giorni all'Esposizione di Valle Giulia. Eccone un primo elenco:

Coleman Enrico: « Lotta di tori ». J. Bindley; (America). — Maggi Cesare: « Ultimo pascolo ». Hugo Schmeil; (Dresda). — Tavernier Andrea: « Primavera ». Salomon Neumann; (Varsavia). — Petersen Axel: « Visita per la leva ». Conte E. A. Raczynski; (Germania). — Petersen Axel: « Dal fotografo ». Karl Winter; (Prossnitz). — Petersen Axel: « Guardiano di vacche ». Karl Winter; (Prossnitz). — Zuloaga Ignazio: « Castello di Cuellar ». Karl Wittgenstein; (Vienna). — Battaglia Alessandro: « Le sorgenti ». Leon Wongatt; (Russia). — Sahlin Artur: « Siate fecondi ». Comm. B. . . . (Roma). — Sahlin Artur: « Il buon Dio fa ad Eva la gonna ». Comm. B. . . . (Roma). — Krizman Tanislav: « Tajce in Bosnia ». Signora de Stjernsward. — Krizman Tanislav: « Mostar, Erzegovina ». Signora de Stjernsward. — Franz von Stuck: « Cavalcate di centauro ». . . — Carl Schuck: « Azalee e viole del pensiero ». . . . . — Artur Kampf: « Maddalena ». . . . — Max Pietschmann: « Ragazza al ruscello ». . . . — Enrico Heyne: « Mia madre ». . . .

Arte italiana. — A Barcellona ha avuto luogo il *vernissage* dell'Esposizione artistica internazionale, con l'intervento delle autorità locali, del corpo consolare e di numerosissimo pubblico.

La sezione italiana è stata generalmente ammirata per l'eleganza della decorazione e per il pregio delle opere esposte. L'alcalde di Barcellona, rispondendo a un breve discorso di saluto del console generale d'Italia, ha manifestato calorosamente la sua ammirazione per il successo ottenuto dall'arte italiana ed ha ringraziato vivamente per la partecipazione dell'Italia alla Mostra.

Concorso all'estero. — Il R. console in Panamà comunica che il Governo della Repubblica ha pubblicato un avviso ufficiale di concorso internazionale per la costruzione di una ferrovia dalla città di Panamà a quella di David, con diramazione alla provincia di Los Santos e a quella di Coclè.

I piani e le condizioni per la detta costruzione sono visibili in Genova presso il consolalo della Repubblica di Panamà, via San Lorenzo, n. 4.

La lingua italiana in Austria. — Da un numero del foglio di comunicazioni dell'Unione dei commercianti di Vienna, trasmesso da quella R. Ambasciata al Ministero degli affari esteri, si rileva che il sodalizio anzidetto, in vista della crescente importanza commerciale della lingua italiana, ha stabilito che nel proprio Klub polyglott vengano tenute conversazioni e conferenze in italiano. Queste ultime, tenute dal prof. A. G. Vitolo, non solo riguarderanno le letteratura e le bellezze artistiche e naturali d'Italia, ma tenderanno ad illustrare le varie regioni italiane dal loro lato economico-commerciale.

Marina mercantile. — Il *Caboto*, della Società veneziana, è partito da Pondichery per Venezia. — Il *Dandolo*, della stessa Società, è partito da Bombay per Colombo e Calcutta. — L'*America*, della Veloce, è partito da Napoli per New York. — Il *Re Vittorio*, della N. G. I., è partito da Barcellona per Dacar. — Il *Virginia*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Dacar per Rio Janeiro. — Il *Duca di Genova*, della N. G. I., è giunto a New York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 1. — Il colonnello Sadik è partito per Salonicco.

BERLINO, 1. — Mandano da Costantinopoli al *Lokal Anzeiger* che, in seguito alla partenza del colonnello Sadik per Salonicco, è scongiurata una crisi ministeriale.

PARIGI, 1. — Per iniziativa della Confederazione generale del lavoro si è tenuto stasera, nel maneggio di San Paolo, un comizio contro la guerra.

Nei dintorni del maneggio erano state prese importanti misure d'ordine.

Il comizio si è aperto alle 9.15. Ha parlato per primo il segretario generale della Confederazione, Jouhaux, il quale ha detto che il comizio è stato organizzato non soltanto perchè oggi è il primo maggio, ma anche perchè siamo alla vigilia di importanti avvenimenti internazionali. Noi vogliamo, ha soggiunto Jouhaux, aprire gli occhi dei lavoratori e mostrar loro il tranello dell'avventura marocchina. I lavoratori hanno oggi più che mai il dovere di non favorire gli interessi finanziari che sono impegnati nell'affare del Marocco.

Ha poi parlato Marie, segretario dell'Unione dei sindacati, scagliandosi contro le misure prese dalla polizia per impedire le manifestazioni di oggi e contro la borghesia.

Pericard, segretario della Federazione edilizia, ha parlato nello stesso senso dei precedenti oratori.

Alle 10.30 tutto è calmo.

LONDRA, 1. — Il dreadnought *Conqueror* è stato varato felicemente sulla Clyde.

MADRID, 1. — Il primo maggio è trascorso in tutta la Spagna senza incidenti, a quanto risulta dai telegrammi ricevuti fino a stasera dalle Provincie.

NEW-YORK, 1. — Telegrafano da Bangor (Maine) che un incendio ha distrutto il quartiere del commercio comprendente un quarto almeno della città.

I danni sono valutati a sei milioni di dollari.

PARIGI, 1. — La mattinata è passata calma. Numerosi operai sindacati hanno preso parte ad un meeting tenuto alla Borsa del lavoro. All'uscita gli operai hanno tentato una dimostrazione; ma la polizia li ha dispersi.

Dalle Provincie finora è segnalata la calma; le astensioni dal lavoro sono poco numerose.

BRUXELLES, 1. — Oggi vi è stata la consueta manifestazione organizzata per il primo maggio dal partito operaio. Non è segnalato alcun incidente.

PARIGI, 1. — Nel pomeriggio numerosi dimostranti hanno cercato di riunirsi in piazza della Concordia ma non vi sono riusciti stante l'imponente servizio di ordine.

I dimostranti si sono allora riuniti ai Campi Elisi, fra l'Avenue e il Corso de la Reine.

Sono state eseguite dai corazzieri varie cariche per disperdere i numerosissimi dimostranti.

Alcuni di essi spinti dai cavalli sono caduti.

Sono stati operati molti arresti. Fra gli altri è stato arrestato un dimostrante che aveva sparato una revolverata.

Un agente di polizia è stato leggermente ferito da una coltellata.

L'ufficiale di pace Faraliq ha avuto un orecchio spaccato da un colpo di bastone.

Il feritore arrestato è stato trovato in possesso di bolloni di ghisa, di proiettili diversi e di una rivoltella con 40 cartuccie.

Alle 6 di stasera la piazza dalla Concordia aveva ripreso la fisonomia abituale.

Sono stati operati in totale 58 arresti, dei quali 23 nei dintorni di piazza della Concordia.

PARIGI, 1. — Il gruppo dei dimostranti, nel quale si trovava il feritore dell'agente, è stato circondato dalla guardia repubblicana a cavallo.

Ne è nata una zuffa; sono stati sparati alcuni colpi.

La cavalleria ha sgombrato la piazza della Concordia.

Sono stati operati altri arresti.

Assembramenti di dimostranti continuano a formarsi nei dintorni della piazza della Concordia e nuovi conflitti avvengono.

La polizia fa sgombrare con energia i Campi Elisi e le truppe disperdono i gruppi dei dimostranti che tentano di penetrare in piazza della Concordia.

Una dozzina di dimostranti rimangono feriti e vengono curati nella ambulanza.

PARIGI, 1. — L'aggressore dell'ufficiale di pace Faraliq si chiama Lorenzo Lesucre, ha 26 anni ed è fabbro ferraio a Saint Denis.

Faraliq è stato colpito all'orecchio destro e la violenza del colpo ha provocato una emorragia. L'ufficiale di pace ha dovuto interrompere il servizio.

Durante il tafferuglio che ha seguito l'aggressione sono rimasti feriti anche tre sottobrigadieri e nove agenti. Due agenti colpiti più gravemente si son dovuti recare a farsi medicare.

Verso le 6 di stasera varie centinaia di dimostranti che percorrevano il quartiere degli Invalidi sono stati dispersi dagli agenti e dai dragoni al ponte di Iena.

PARIGI, 1. — Nei dintorni di piazza della Concordia i dimostranti respinti da tutti i lati si disperdono. Il servizio d'ordine viene completamente tolto.

COSTANTINOPOLI, 1. — Il deputato Djahid, mentre entrava oggi nell'aula della Camera, è stato fischiato ed aggredito da un certo Sadik.

Il deputato Djahid si è difeso col suo bastone.

Si assicura che si tratti di una vendetta privata.

PARIGI, 1. — Il presidente del Consiglio comunica la Nota seguente:

Alle 5 il prefetto di polizia ha reso conto al presidente del Consiglio, Monis, degli avvenimenti della giornata.

L'ordine pubblico, egli ha detto, non fu turbato gravemente in nessun posto. I dimostranti si sono mostrati dovunque calmissimi cosicchè si può dire che il primo maggio sia trascorso con una tranquillità finora sconosciuta.

Il presidente del Consiglio è felice, nell'interesse del programma di riforme democratiche e sociali del Governo, di constatare che la saggia attitudine degli operai parigini ha risposto all'aspettativa, ed ha felicitato il prefetto di polizia delle abili disposizioni prese per assicurare la tranquillità pubblica.

In verità nella folla si è infiltrato qualche elemento pericoloso e due malfattori hanno ferito uno alla testa con un bastone di caucciù un agente e l'altro con uno stile alla schiena l'ufficiale di pace della brigata di riserva, Guillaume, che, dopo la medicazione all'ospedale, potè essere trasportato a casa sua.

TRIESTE, 1. — Stasera, alle 18, a bordo dello yacht *Victoria and Albert*, scortato dall'incrociatore *Saffolk* e da due torpediniere, è giunta la Regina Madre Alessandra d'Inghilterra, ossequiata dal console generale inglese.

MADRID, 1. — Un corteo di operai che festeggiano il 1° maggio ha percorso stamane le principali vie della città partendo dalla Casa del popolo.

I vari gruppi operai portavano bandiere delle rispettive corporazioni.

Si notavano nel corteo anche gli alunni delle scuole.

Il corteo ha preceduto cantando la marsigliese e l'internazionale ed emettendo grida a favore delle rivendicazioni operaie, specialmente allorchè è passato dinanzi all'abitazione del presidente del Consiglio.

Misure straordinarie di polizia, pel mantenimento dell'ordine, erano state prese anche a causa dello sciopero dei muratori; ma la forza pubblica non è dovuta intervenire.

MADRID, 1. — Si è inaugurato stamane il Congresso internazionale di agricoltura nel palazzo dell'Esposizione, nel parco del Ritiro, alla presenza del ministro di agricoltura Gasset, della delegazione dei Governi dei vari paesi e di grande numero di congressisti.

Venne eletto presidente Moret, ex presidente del Consiglio dei ministri, e vice presidente l'on. Raineri rappresentante del Governo italiano.

LONDRA, 1. — La Regina del Belgio ha quasi ricuperato la sua salute e non ha più bisogno delle cure dei medici.

ORANO, 1. — Informazioni particolari venute da Taurirt annunciano che oggi primo maggio partirà una colonna composta di un battaglione del primo reggimento della Legione straniera, un battaglione del secondo tiragliatori, una batteria d'artiglieria da campagna, uno squadrone del secondo spahis, un distaccamento del secondo genio e piccoli distaccamenti dei diversi servizi dell'esercito, ossia in totale 2500 uomini.

La mèta della colonna è Debdon, ove questa si unirà ad una colonna leggera partita da Berguent.

Dopo la occupazione di Debdon sarà lasciata una guarnigione in quella città.

Poi le colonne si recheranno a Merada, in prossimità del guado di Sebahri, dove saranno concentrate tutte le truppe della regione di Taurirt.

La colonna soggiornerà a Merada fino a nuovo ordine.

EASTON (Pensilvania), 1. — È stato constatato che nell'accidente ferroviario avvenuto a Martinscreek vi sono 11 morti.

PARIGI, 2. — Nella riunione al Maneggio di San Paolo è stato approvato un ordine del giorno col quale si plaude alla solidarietà internazionale del proletariato.

All'uscita del comizio avvennero gravi colluttazioni fra la polizia ed i dimostranti. Furono operati parecchi arresti.

L'agente ciclista Fortenseigne ha avuto una arteria tagliata da un colpo di stile durante i tafferugli di iersera e si trova in condizioni disperate.

Sono rimasti feriti dodici agenti ed un certo numero di dimostranti.

Nella giornata di ieri sono stati operati 81 arresti.

LONDRA, 2. — (*Camera dei comuni*). — Il ministro del Commercio, Buxton, rispondendo ad una interrogazione dichiara che gli uffici ministeriali competenti studiano la questione della partecipazione del Governo britannico ad una eventuale conferenza internazionale per la riforma del Calendario, alla quale l'Inghilterra fu invitata dal Governo svizzero.

La Camera riprende poscia la discussione del *Parliament bill*.

VALENCIA, 2. — Il soldato Ferrante Cerda, del reggimento di Alcantara, il quale aveva ucciso con un colpo di fucile un sergente della sua compagnia è stato fucilato

SEBASTOPOLI, 2. — L'aviatore militare Matzewitsch e suo fratello, mentre facevano un volo sopra un apparecchio Blériot, sono caduti rimanendo uccisi.

TANGERI, 2. — Un telegramma da Rabat dice che tutti gli elementi della colonna francese e dei *goums* sono riuniti dal 29 aprile ad El Mitra; l'ultimo scaglione, che è il più importante, ha lasciato ieri Casablanca per Rabat.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

1° maggio 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	752.39.
Termometro centigrado al nord	19.8.
Tensione del vapore, in mm.	10.93.
Umidità relativa a mezzodì	64.
Vento a mezzodì	S.
Velocità in km.	20.
Stato del cielo a mezzodì	3 4 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 20.4. minimo 14.5.
Pioggia, in mm.	gocce.

1° maggio 1911.

In Europa: pressione massima di 767 sul Portogallo, minima di 743 sulla Norvegia.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente ridisceso, fino a 6 mm. in Val Padana; temperatura prevalentemente aumentata; piogge al nord, Toscana, Umbria e Marche.

Barometro: massimo a 760 in Sardegna, minimo a 752 sull'alta Italia.

Probabilità: venti moderati o forti meridionali; cielo generalmente nuvoloso con pioggie, specialmente al nord; Tirreno agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 1° maggio 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	1/4 coperto	agitato	17 0	13 2
Genova	coperto	legg. mosso	17 3	13 1
Spezia	coperto	agitato	20 0	13 8
Cuneo	nebbioso	—	16 9	8 4
Torino	sereno	—	17 6	10 4
Alessandria	3/4 coperto	—	19 9	16 0
Novara	coperto	—	24 3	10 8
Domodossola	3/4 coperto	—	16 7	6 1
Pavia	nebbioso	—	20 0	9 6
Milano	3/4 coperto	—	21 0	11 5
Como	3/4 coperto	—	19 0	10 0
Sandrio	—	—	—	—
Bergamo	3/4 coperto	—	18 0	8 0
Brescia	coperto	—	21 2	12 8
Cremona	1/2 coperto	—	21 2	11 4
Mantova	3/4 coperto	—	21 0	10 4
Verona	3/4 coperto	—	20 9	12 9
Belluno	piovoso	—	17 0	8 1
Udine	piovoso	—	19 2	10 8
Treviso	piovoso	—	20 0	11 9
Venezia	3/4 coperto	calmo	18 2	13 3
Padova	coperto	—	19 0	12 2
Rovigo	coperto	—	22 3	12 9
Piacenza	1/2 coperto	—	19 2	11 1
Parma	1/4 coperto	—	20 6	11 6
Reggio Emilia	sereno	—	19 8	11 7
Modena	1/2 coperto	—	20 7	11 9
Ferrara	1/2 coperto	—	21 6	13 0
Bologna	3/4 coperto	—	20 6	13 7
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/4 coperto	—	22 6	11 4
Pesaro	1/4 coperto	legg. mosso	25 0	13 0
Ancona	coperto	legg. mosso	21 0	18 0
Urbino	1/2 coperto	—	20 2	12 6
Macerata	3/4 coperto	—	20 6	13 5
Ascoli Piceno	sereno	—	21 2	8 0
Perugia	piovoso	—	19 0	10 2
Camerino	3/4 coperto	—	19 5	9 9
Lucca	coperto	—	19 8	12 9
Pisa	coperto	—	19 6	11 6
Livorno	coperto	—	20 5	13 0
Firenze	1/2 coperto	—	20 9	12 8
Arezzo	3/4 coperto	—	22 0	13 4
Siena	1/2 coperto	—	20 1	12 7
Grosseto	coperto	—	24 0	14 0
Roma	coperto	—	21 3	14 5
Teramo	1/2 coperto	—	19 7	12 8
Chieti	coperto	—	17 4	12 8
Aquila	coperto	—	19 8	12 7
Agnone	sereno	—	19 2	7 8
Foggia	1/4 coperto	—	24 0	9 9
Bari	1/2 coperto	legg. mosso	18 0	13 0
Lecce	3/4 coperto	—	22 4	10 9
Caserta	3/4 coperto	—	21 4	10 9
Napoli	1/4 coperto	calmo	18 5	12 7
Benevento	3/4 coperto	—	22 4	8 2
Avellino	piovoso	—	18 2	9 2
Caggiano	1/4 coperto	—	16 5	6 7
Potenza	1/4 coperto	—	17 6	9 7
Cosenza	1/2 coperto	—	22 5	11 8
Tiriolo	1/2 coperto	—	16 0	5 9
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	mosso	20 8	17 9
Palermo	1/4 coperto	mosso	21 8	10 5
Porto Empedocle	1/2 coperto	calmo	18 0	13 0
Caltanissetta	sereno	—	17 0	10 3
Messina	3/4 coperto	legg. mosso	20 5	13 0
Catania	coperto	calmo	21 8	13 3
Siracusa	3/4 coperto	mosso	16 7	11 0
Cagliari	1/2 coperto	mosso	24 0	12 0
Sassari	1/2 coperto	—	21 5	11 2

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*